

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DATA MANAGEMENT E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2566

I chiarimenti e le nuove versioni dei documenti della gara oggetto di rettifica sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

Domanda n. 1

Con riferimento al requisito di fatturato specifico medio annuo di cui al punto 7.2 lettere b4), b5) e b6) del Capitolato D'Oneri, si chiede gentile conferma che i Servizi di Consulenza nel settore di attività oggetto dell'appalto possano essere stati resi in favore di committenti privati.

Risposta n. 1

Si conferma e si precisa che i servizi possono essere stati resi sia in favore di committenti privati sia in favore di committenti pubblici.

Domanda n. 2

Con riferimento alla comprova del requisito di fatturato specifico di cui al punto 7.2, si chiede gentile conferma che la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 possa essere indifferentemente resa dal Collegio Sindacale oppure dalla Società di Revisione Contabile ovvero se la predetta dichiarazione possa essere resa dal Collegio Sindacale anche laddove il controllo contabile dell'Operatore Economico sia affidato ad una Società di Revisione indipendente e diversa dal Collegio Sindacale.

Risposta n. 2

Come previsto al paragrafo 7.2, lett. b) del Capitolato d’Oneri, la dichiarazione deve essere resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente. Conseguentemente la predetta dichiarazione non potrà essere resa dal Collegio Sindacale nel caso in cui il controllo contabile sia affidato ad una Società di Revisione indipendente e diversa dal Collegio Sindacale.

Domanda n. 3

Si chiede gentile conferma che per eventuali imprese ausiliarie residenti all'estero la relativa documentazione possa essere presentata in copia fotostatica accompagnata dal documento di identità del Legale Rappresentante sottoscrittore per l'impresa ausiliaria e da dichiarazione di copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliata.

In caso negativo, si chiede di indicare quali mezzi sono ritenuti idonei al fine di permettere l'accettazione da parte della stazione appaltante della suddetta documentazione in copia fotostatica.



Risposta n. 3

Come previsto dal par. 12 del Capitolato d'Oneri, "tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste [...]. Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, se previsto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata". Ciò premesso, nel caso di concorrente che si avvalga di un'impresa ausiliaria straniera, in alternativa a quanto richiesto dalle disposizioni del Capitolato d'Oneri, le dichiarazioni e i documenti a firma dell'impresa ausiliaria potranno essere prodotti, in formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da altro pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005

Domanda n. 4

Si chiede di confermare se le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Esecutivo e nel Facsimile di Nomina del Responsabile Trattamento Dati Personali alcune clausole tipiche delle policy dei singoli membri del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (appartenenti a gruppi multinazionali).

Risposta n. 4

Non si conferma.

Domanda n. 5

Con l'obiettivo di garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere inserite, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative, anche in via alternativa aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario (multinazionale) del concorrente in virtù di accordi infragruppo.

Risposta n. 5

Si conferma, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica applicabile e i vincoli di esecuzione previsti del Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato d'Oneri

Domanda n. 6

Si chiede conferma che, nel caso in cui il socio unico di un Operatore Economico abbia sede in uno stato dell'Unione Europea e non sia dotato di dispositivo di firma digitale legalmente riconosciuto, il DGUE presentato dal suddetto socio unico possa essere sottoscritto con firma olografa del legale rappresentante del socio unico, allegando dichiarazione di copia conforme firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico.

Risposta n. 6

Come previsto dal paragrafo 14.2 del Capitolato d'Oneri, "*Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1. (...omissis) Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente*



(nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice." Conseguentemente, il DGUE non dovrà essere presentato dal socio unico ma dal solo concorrente il quale dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice anche nei confronti del socio unico.

Domanda n. 7

Posto che la società intende presentarsi in Costituendo Raggruppamento d'impresa, in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria presenti al punto 7.2 del Capitolato D'Oneri lettera b1), si chiede se "il fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 25.000.000, IVA esclusa, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa" sia solo quello generato da fatture emesse nei confronti della PAC oppure sia da considerare quello generato da fatture emesse nei confronti di qualsiasi cliente.

Risposta n. 7

Ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alle lettere b1), b2), b3), b4), b5), b6) del punto 7.2 del Capitolato D'Oneri, il fatturato specifico medio annuo da considerare è quello generato nei confronti di qualunque committenza pubblica o privata. Si veda anche la risposta alla **Domanda n. 1**.

Domanda n. 8

Posto che la società intende presentarsi in Costituendo Raggruppamento d'impresa, in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria presenti al punto 7.2 del Capitolato D'Oneri lettera b2), si chiede se il "fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa" sia solo quello generato da fatture emesse nei confronti della PAL area Nord oppure sia da considerare quello generato da fatture emesse nei confronti di qualsiasi cliente.

Risposta n. 8

Si veda la risposta alla **Domanda n. 7** e alla **Domanda n. 1**

Domanda n. 9

Posto che la società intende presentarsi in Costituendo Raggruppamento d'impresa, in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria presenti al punto 7.2 del Capitolato D'Oneri lettera b3), si chiede se il "fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa" sia solo quello generato da fatture emesse nei confronti della PAL area Centro/Sud oppure sia da considerare quello generato da fatture emesse nei confronti di qualsiasi cliente.

Risposta n. 9

Si veda la risposta alla **Domanda nn. 1, 7 e 8**.



Domanda n. 10

In riferimento all'articolo 7.4 del Capitolato D'Oneri e posto che il Costituendo Raggruppamento d'impresa, intende presentarsi nella medesima configurazione per i lotti 1, 2 e 3 si chiede di confermare che debba possedere solo il requisito di cui all'articolo 7.2 lettera b1).

Risposta n. 10

Si conferma. Nel richiamato articolo 7.4. si chiarisce infatti che "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti appartenenti allo stesso gruppo, ovvero Lotti Applicativi 1, 2 e 3 e Lotti Demand e PMO 4, 5 e 6, dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)" e si aggiunge che "Si precisa che la medesima regola vale anche in caso di aggiudicazione di più lotti, nella cui eventualità sarà sempre richiesto da Consip, e dovrà essere comprovato dal concorrente, il possesso del requisito di fatturato previsto per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli aggiudicabili."

Al contempo si rammenta che il concorrente che intenda partecipare al Lotto 1 e/o al Lotto 2 e/o al Lotto 3 dovrà, altresì, possedere la certificazione richiesta al punto 7.3 lett. c1) del Capitolato d'Oneri.

Domanda n. 11

In riferimento all'articolo 7.2 del Capitolato D'Oneri lettere b1) b2) b3), all'articolo 7.4 e all'articolo 5, il Costituendo Raggruppamento d'impresa intende presentarsi nella medesima configurazione per i lotti 1,2 e 3. La mandataria possiede i requisiti di cui al punto 7.2 lettere b1) b2) b3), le mandanti non possiedono il requisito di cui all'articolo 7.2 b1) ma possiedono uno od entrambi i requisiti di cui al punto 7.2 lettera b2) e b3). Si chiede di confermare che in questo caso il Costituendo Raggruppamento d'impresa non incorra nell'eventuale esclusione prevista all'articolo 5 del Capitolato D'Oneri.

Risposta n. 11

Si conferma.

A ulteriore chiarimento sulla medesima tematica si faccia riferimento a questi esempi esplicativi:

- ESEMPIO 1: società A e B. La società A possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management. La società B possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management. In tal caso la società A non può partecipare in RTI con la società B per il lotto 1 ed equivalentemente la società B non può partecipare in RTI con la società A per il lotto 1 (e lo stesso dicasi qualora intendano presentarsi insieme anche sul lotto 2 e/o su lotto 3);
- ESEMPIO 2: società A, B e C. La società A possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management. La società B possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 3.000.000 per servizi di Data Management. La società C possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 8.000.000, di cui € 2.000.000 per servizi di Data Management. In tal caso le società A, B e C possono partecipare in RTI se l'offerta viene presentata su tutti e tre i lotti (lotti 1, 2 e 3) ovvero sui lotti 1 e 2 ovvero sui lotti 1 e 3 ovvero sul solo lotto 1;
- ESEMPIO 3: società A, B e C. La società A possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management. La società B possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 25.000.000, di cui € 5.000.000 per



servizi di Data Management. La società C possiede un fatturato specifico medio annuo per servizi applicativi non inferiore ad € 8.000.000, di cui € 2.000.000 per servizi di Data Management. In tal caso:

- la società A non può partecipare in RTI con la società B per il lotto 1 (ma anche sui lotti 2 e/o 3);
- la società B non può partecipare in RTI con la società A per il lotto 1 (ma anche sui lotti 2 e/o 3);
- le società A e C potrebbero partecipare in RTI se l'offerta viene presentata su tutti e tre i lotti (lotti 1, 2 e 3) ovvero sui lotti 1 e 2 ovvero sui lotti 1 e 3 ovvero sul solo lotto 1;
- le società B e C potrebbero partecipare in RTI se l'offerta viene presentata su tutti e tre i lotti (lotti 1, 2 e 3) ovvero sui lotti 1 e 2 ovvero sui lotti 1 e 3 ovvero sul solo lotto 1.

Domanda n. 12

Premesso che per PAC e PAL devono intendersi gli elenchi delle Amministrazioni indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, in particolare, con riferimento *“agli Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, in via maggioritaria (in senso assoluto).”* si chiede di confermare che a suddetto elenco possano ritenersi ricompresi anche gli organismi in cui detta partecipazione sia detenuta complessivamente da più soggetti di cui agli elenchi riportati nell'Allegato 12 – Capitolato Tecnico Generale – par. 3.

Risposta n. 12

Si conferma, purché, come specificato nel richiamato paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, si tratti di una partecipazione - anche indiretta - in via maggioritaria (in senso assoluto) da parte di tutti i soggetti di cui ai punti precedenti dello stesso paragrafo, qualificabili come stazioni appaltanti.

Domanda n. 13

A pagina 52 del Capitolato d'oneri, la descrizione del criterio C14 riporta *“ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE”* facendo quindi riferimento all'ambito Progetti di Interconnessione e non all'ambito AI/ML come invece atteso, vista la relazione di dipendenza del C14 al C13.

Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la formulazione corretta per il criterio C14 sia *“ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING”*.

Risposta n. 13

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 14

Con riferimento a Capitolato d'oneri, pag. 18, tabella 4, si chiede conferma che il valore totale stimato per il lotto 2 e lotto 3 sia pari a 204.000.000€ e che gli attuali valori indicati in tabella siano un refuso.

Risposta n. 14

Si conferma.

Domanda n. 15

Con riferimento all' ALLEGATO 5A - Schede Business Case, si chiede di confermare che le Schede Business Case possano essere presentate anche senza ricorrere al formato tabellare, creando un paragrafo per ciascuno degli elementi richiesti, sempre nel rispetto del numero totale di pagine ammesse.



Risposta n. 15

Non si conferma.

Domanda n. 16

Capitolato d'oneri, Tabella n. 3A – voci offerta economica - Lotti Applicativi nn. 1, 2, 3, pag. 12. Nella tabella si riporta il peso W_j per ogni singolo servizio usato per il calcolo del punteggio economico. Si chiede conferma se tale peso possa essere utilizzato anche per la ricostruzione della base d'asta per tutti i servizi. In alternativa si chiede di indicare gli importi economici a base d'asta stimati per i singoli servizi previsti.

Risposta n. 16

La domanda non è chiara. Nella Tabella n. 3A – voci offerta economica - Lotti Applicativi nn. 1, 2, 3, pag. 12 del Capitolato d'Oneri sono riportate tutte le voci economiche che il concorrente dovrà offrire, per ciascun lotto, in Offerta Economica (colonna "VOCE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTI APPLICATIVI NN. 1, 2, 3") con la rispettiva base d'asta (colonna "PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (B_j)") e peso assoluto all'interno del lotto (colonna "PESO (W_j)").

Come indicato nel Capitolato d'Oneri prima della tabella suddetta "I pesi riportati rappresentano il peso stimato di ciascuna voce (complessivo rispetto ai diversi servizi indicati) sul valore totale del lotto. La composizione di ciascun servizio in termini di voci di costo e relativi pesi di dettaglio è riportata nell'allegato n. 5B "Basi d'asta e pesi Lotti 1-2-3". Nell'allegato 5B è riportato il dettaglio dei pesi di ciascuna voce per ciascun servizio. A titolo esemplificativo si prenda la voce della Tabella n. 3° "Project Manager" (Peso = 0,321%, base d'asta = € 400,00): dall'allegato 5B si evince che il "Project Manager":

- È presente nel servizio LA.DW.1 con peso 0,100% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio LA.DW.2 con peso 0,080% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio LA.DW.3 con peso 0,080% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio LA.DW.5 con peso 0,016% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio ACC.1 con peso 0,015% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio ACC.3 con peso 0,020% (peso assoluto all'interno del lotto);
- È presente nel servizio ACC.4 con peso 0,010% (peso assoluto all'interno del lotto).

Come si evince la somma dei pesi presenti nell'allegato 5B rappresenta il valore del peso presente nella tabella 3A ($0,100\%+0,080\%+0,080\%+0,016\%+0,015\%+0,020\%+0,010\% = 0,321\%$).

Si fa notare che la colonna "Id. j" presente nell'allegato 5B contiene il riferimento alla colonna "ID.(j)" presente nella tabella 3A (per l'esempio, tutte le voci "Project Manager" presenti nell'allegato 5B contengono il valore "1" associato alla voce "Project Manager" nella tabella 3A).

Domanda n. 17

Si chiede di confermare che il Fornitore manterrà ogni diritto di proprietà intellettuale con riferimento a tutti i materiali preesistenti che saranno integrati negli elaborati di qualsiasi tipologia forniti alle Amministrazioni Contraenti, o che saranno in ogni caso messi a disposizione delle stesse, sulla base dei contratti esecutivi che saranno sottoscritti. Fermo restando che, in tal caso, il Fornitore garantirà alle Amministrazioni Contraenti, a livello mondiale, una licenza, non esclusiva, non trasferibile, non concedibile in sub-licenza e gratuita di utilizzare e copiare tali materiali preesistenti.



Risposta n. 17

Si conferma.

Domanda n. 18

Nel Capitolato Tecnico Generale è indicata come tempistica di predisposizione del Piano di Lavoro Generale, che contiene il Piano di Subentro e Set-up, 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo. Mentre nel Capitolato Tecnico Speciale, al par 7, è scritto che le attività di set-up devono essere avviate entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo.

Si chiede di confermare che quanto scritto nel Capitolato Tecnico Speciale è un refuso e che le attività di set-up devono essere avviate subito dopo la predisposizione del relativo piano, quindi entro 10 gg lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo. Sono fatti salvi, ovviamente, i casi in cui in accordo con la singola Amministrazione, il Piano di Subentro e Set-up sia redatto in tempo inferiori ai 10 gg.

Risposta n. 18

Si conferma che trattasi di refuso e che, come previsto al paragrafo 6.3.3. del Capitolato Tecnico Generale, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo (o comunque entro il diverso termine concordato con l'Amministrazione nel corso delle attività di cui ai precedenti paragrafi 6.3.1. e 6.3.2) , il Fornitore selezionato dovrà inviare all'Amministrazione un piano di lavoro generale che dovrà contenere al proprio interno anche il piano di subentro e Set-up.

Domanda n. 19

Nel Capitolato Tecnico Generale sono indicati come obbligatori i seguenti responsabili tecnici per i lotto 1, 2 e 3: i) un referente per i Servizi realizzativi di software; ii) un referente per i servizi di gestione e manutenzione; iii) un referente per i servizi di supporto specialistico; iv) un referente per i servizi accessori. Poiché solo in alcuni casi vi è una chiara corrispondenza fra tali servizi e i servizi oggetto dell'appalto indicati in Tabella 2A, si chiede di confermare la seguente ipotesi di corrispondenza fra responsabili tecnici e servizi oggetto di gara:

- i) Referente per i servizi realizzativi : LA.DW.1 - LA.DW.2 - LA.BD.1 - LA.BD.2 - LA.BD.3 -LA.OD.1 - LA.OD.2 - LA.OD.3 - LA.OD.4
- ii) Referente per i servizi di gestione e manutenzione: LA.DW3 - LA.DW.4 - LA.DW.5 - LA.DB.4 - LA.OD.5
- iii) Referente per i servizi di supporto specialistico: LA.DW.6 - LA.AI.1
- iv) Referente servizi accessori : LA.ACC.1, 2, 3 e 4.

Risposta n. 19

Si conferma.

Domanda n. 20

In riferimento alla disciplina del subappalto contenuta nella documentazione posta a base di Gara chiediamo alla Spett.le Stazione Appaltante di:

1. confermare che le attività oggetto dell'appalto di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri siano tutte riconducibili alla categoria principale dell'appalto e/o siano da considerarsi ad alta intensità di manodopera, ragion per la quale, secondo le previsioni di cui all'art. 105 comma 1 del Dlgs 50/2016, non potranno essere affidate in subappalto in misura superiore al 49%;
2. confermare se il suddetto limite al subappalto sia da considerarsi in riferimento all'importo complessivo dell'Accordo Quadro che verrà affidato a ciascun Operatore Economico in caso di aggiudicazione oppure sia



da considerarsi in riferimento all'importo di ognuno dei singoli Contratti Esecutivi che saranno sottoscritti con le singole Amministrazioni.

Risposta n. 20

In riferimento al punto 1, non si conferma. Si precisa che, come indicato nel Capitolato d'Oneri, le attività oggetto dell'appalto sono tutte riconducibili alla categoria principale dell'appalto. Inoltre come risulta dalle prescrizioni di gara e dalla descrizione dei servizi contenute nella lex specialis, trattasi di servizi di natura intellettuale. Conseguentemente nessuno limite percentuale è previsto al ricorso al subappalto, fermo restando che, come indicato all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, richiamato dal paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In riferimento al punto 2, non si conferma. Si precisa che la quota percentuale che sarà eventualmente indicata nel DGUE dall'offerente, così come previsto al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, dovrà essere rispettata solamente a livello di Accordo Quadro.

Domanda n. 21

Il paragrafo citato stabilisce che:

I requisiti di cui al precedente par 7.3 lett. c1) e c2), relativi al Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e/o in corso di validità sono attestati e verificati in relazione:

- a) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- b) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Si chiede di specificare se le ipotesi di cui alle lettere A e B siano da considerarsi in maniera alternativa oppure cumulativa al fine di soddisfare il requisito di cui sopra.

Risposta n. 21

Le ipotesi di cui alle lettere A e B sono da considerarsi alternative.

Domanda n. 22

In caso di partecipazione di un operatore economico nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL), al fine di soddisfare il requisito di cui al par. 7.3 lett. c1), il certificato UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto:

- 1) Dalla sola Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL);
- 2) Alternativamente dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL) o dalle singole consorziate esecutrici;
- 3) Sia dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL) che dalle singole consorziate esecutrici.

Risposta n. 22

Si rinvia alla risposta alla **Domanda n. 21**.



Domanda n. 23

In caso di partecipazione di un operatore economico nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL), al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui all'art. 93 co.7 del Codice, si chiede di specificare se il possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto:

- 1) Dalla sola Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL);
- 2) Alternativamente dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL) o dalle singole consorziate esecutrici;
- 3) Sia dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL) che dalle singole consorziate esecutrici.

Risposta n. 23

Come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri: "In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a. Omissis; b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate indicate come esecutrici, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione".

Domanda n. 24

Lotto 1; Capitolato d'oneri NEW-Par. 17.1-Pag.52-Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica – Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Si chiede di confermare che il titolo del criterio C14 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE" sia un refuso e che il titolo esatto sia "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING".

Risposta n. 24

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 25

Lotto 2-3; Capitolato d'oneri NEW-Par. 17.1-Pag. 59-Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica – Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Si chiede di confermare che il titolo del criterio C14 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE" sia un refuso e che il titolo esatto sia "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING"..

Risposta n. 25

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 26

Lotto 1-2-3;Capitolato d'oneri NEW-Par. 23.3-Pag.86-Polizze assicurative par. 23.3 nonché all'All. 11.

Con riferimento al par. 23.3 nonché all'All. 11A, nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e i relativi massimali, di seguito descritti:



a. una polizza assicurativa definita "General Liability "

(Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore, in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo.

Si chiede conferma che:

1. Tali polizze assicurative e i relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste dalla documentazione di gara, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto.

Risposta n. 26

Relativamente al punto 1 si precisa che le valutazioni inerenti alla conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno essere opportunamente svolte unicamente nell'ambito delle attività di verifica di cui al par. 23.1 - penultimo capoverso - del Capitolato d'Oneri. Relativamente al punto 2 si ribadisce quanto previsto già espressamente nella lex specialis di gara (cfr. par. 23.3 del Capitolato d'Oneri) ossia che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i negli allegati 11 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza. Relativamente al punto 3, con riferimento alle modalità di presentazione e al contenuto della polizza assicurativa richiesta ai fini della stipula del contratto, si rimanda a quanto descritto nel par. 23.3 del Capitolato d'Oneri e agli Allegati 11. Si precisa, al riguardo, che deve essere garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis di gara e ciò deve emergere in modo chiaro, inequivocabile e facilmente individuabile nei documenti all'uopo prodotti.

Domanda n. 27

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 3.2.1-Pag. 9-Formula calcolo indicatore di qualità TNCO - Test negativi in collaudo.

Si chiede di confermare che la formula per il calcolo dell'indicatore in oggetto sia:

$TNCO = 100 - ((N_{test_notok} / N_{Test}) \times 100)$ e che il valore di soglia sia $TNCO \geq 95\%$.

**Risposta n. 27**

Si conferma.

Domanda n. 28

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 4.3-Pag. 21-Applicabilità indicatore di qualità DFEA - Difettosità in esercizio.

Si chiede di confermare che l'applicabilità dell'indicatore sia relativa alle funzionalità realizzate ex-novo e/o modificate dal Fornitore entrante, mentre per quelle preesistenti agisce la garanzia del fornitore uscente e pertanto non rientreranno nel calcolo dell'indice di difettosità.

Risposta n. 28

Come indicato al paragrafo 4.3 "L'indicatore va rilevato per tutte le applicazioni in esercizio sia durante l'erogazione dei servizi sia durante il periodo di garanzia". Sono escluse le funzionalità dove agisce la garanzia del fornitore uscente.

Domanda n. 29

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 5.1-Pag. 23-Formula calcolo indicatore di qualità DSIS – Disponibilità dei sistemi.

Si chiede di confermare che la formula per il calcolo dell'indicatore in oggetto sia:

$DSIS_XXX = 100 - (((TPrevm - ISeffm) / TPrev m) \times 100)$.

Risposta n. 29

Non si conferma.

Domanda n. 30

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 5.2-Pag.25-Formula calcolo indicatore di qualità RSAC – Rispetto di una scadenza dei servizi accessori.

Si chiede di confermare che la formula per il calcolo dell'indicatore in oggetto sia:

$RSAC = data_eff - data_prev - esclusione$

dove

esclusione = numero giorni di non rispetto per ragioni non imputabili al Fornitore, come anche previsto nell' indicatore TROI.

Risposta n. 30

Si conferma.

Domanda n. 31

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 5.3-Pag.26-Precisione dei dati da rilevare per l'indicatore di qualità TRCH - Tempestività di risposta per il servizio di Contact Center e Help Desk.

Si chiede di confermare che, visto il valore T ottimale è espresso in secondi, i dati da rilevare per l'indicatore in oggetto siano:

Data e Ora (hh/mm/ss/dd/...) di avvio dell'interazione (Data_avvio)

Data e Ora (hh/mm/ss/dd/...) della effettiva risposta (Data_risp)

Utilizzando tutte le cifre decimali disponibili dal sistema per il calcolo esatto dell'indicatore.

**Risposta n. 31**

Si conferma.

Domanda n. 32

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 2 - Indicatori di qualità - Lotti 1-2-3-Par. 6.4-Pag.33-Formula calcolo indicatore di qualità VQF – Valutazione Qualità della Fornitura.

Si chiede di confermare che la formula per il calcolo dell'indicatore in oggetto sia:

$VQF = ((1/N_{\text{Questionari}}) * (\sum(N_{\text{Risposte}}/N_{\text{Domande}})) \times 100)$.

Risposta n. 32

Si conferma.

Domanda n. 33

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3-Par. 1-Pag. 6-Certificazioni. Ciascun Project Manager deve possedere almeno una certificazione per ognuno dei seguenti gruppi:

- Gruppo 1, Project Management: PRINCE2®, PMI/PMP, IPMA, ISIPM;
- Gruppo 2, Agile Project Management: AgilePM®, Scrum Master;
- Gruppo 3, IT Management Framework: ITIL 4, COBIT 2019;
- Gruppo 4, Certificazione IFPUG CFPS v4.3.1 solo per i progetti misurati in Punti Funzione.

Con riferimento ai requisiti necessari al profilo di Project Manager, ed in particolare con riferimento alle certificazioni richieste, si chiede conferma che nel caso di progetti in cui la misurazione delle attività non sia in punti funzione, sia consentita la proposta di una figura di Project Manager che non possieda la certificazione del Gruppo 4.

Risposta n. 33

Si conferma.

Domanda n. 34

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 1 - Profili-Par. 12-Pag.31-Certificazioni-Ciascun System Architect deve possedere tutte la seguente certificazione: TOGAF® Certified.

Con riferimento ai requisiti necessari al profilo di Data Architect, si chiede di confermare che la richiesta della certificazione TOGAF®, sia un refuso in quanto è riferito alla figura del System Architect.

Risposta n. 34

Non si conferma.

Domanda n. 35

Lotto 1-2-3;ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3---Certificazioni richieste per i diversi Profili Professionali riportati in "ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3".

Si chiede di confermare che, anche con riferimento al chiarimento fornito nell'ambito della gara ID 2275, I tranche n. 54, chiarimento poi ripetutamente ribadito anche in successive gare, in relazione alle certificazioni richieste per i diversi Profili Professionali riportati in "ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3", le stesse debbano intendersi possedute dall'insieme delle risorse associate allo specifico Profilo Professionale escludendo che ciascuna delle singole risorse associate al profilo debba necessariamente possederle tutte.



Risposta n. 35

Non si conferma.

Come indicato nelle premesse dell'appendice "ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3", "Si precisa, inoltre, che nei profili professionali a livello di Accordo Quadro sono richieste conoscenze sui diversi ambiti funzionali: tali conoscenze devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali richieste all'Impresa, per ciascuno specifico profilo, sulle diverse attività e/o servizi e non in un'unica persona" ma per le certificazioni riportando "Ciascun ..." (come ad esempio, "Ciascun Project Manager deve possedere [...]", "Ciascun Business Analyst deve possedere [...]") si intende ciascuna delle singole risorse.

Domanda n. 36

Lotto 1-2-3;ID2566 - Capitolato d'Oneri NEW-par. 5 e par. 7.2, lett. b1), b2) e b3)-pag.19 e pag.24-"Anche in ragione delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c."

[...]

b1)per il Lotto 1 – Servizi applicativi per la PAC: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 25.000.000, IVA esclusa, di cui € 5.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

b2)per il Lotto 2 – Servizi applicativi per la PAL, area Nord: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

b3) per il Lotto 3 – Servizi applicativi per la PAL, area Centro/Sud: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

[...]

- A) Si chiede di confermare che l'Impresa Mandante con fatturato specifico maggiore di zero che non sia in possesso dell'intero requisito economico di partecipazione per i Lotti di Data Management (da 1 a 3), tenuto conto anche del quesito IV tranche n. 261 e la relativa risposta fornita da Consip per la gara ID 2483 Accordo Quadro Servizi Applicativi Cloud ed. 2 che sembrerebbe perfettamente sovrapponibile come contesto, possa nel DGUE alla Sezione IV - B: Capacità economica e finanziaria, in corrispondenza del punto 2b), indicare quanto segue:



“In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 7.2, l’Impresa dichiara di possedere un fatturato medio annuo per Servizi Applicativi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali superiore a 25.000.000 € e un fatturato medio annuo per Servizi di Data Management superiore a 500.000,00 € e inferiore a 5.000.000 €”

potendo poi comprovare il requisito minimo per importo medio annuo per servizi Applicativi superiore a 25.000.000 € e per Servizi di Data Management superiore a 500.000,00 € con le modalità previste nello stesso par. 7.2 e il rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri con una dichiarazione resa dal revisore contabile ai sensi della 445/2000 attestante un fatturato specifico medio annuo per Servizi di Data Management inferiore a 5.000.000 €.

- B) Si chiede inoltre di confermare che, anche con riferimento a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri p. 25 *“Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.”*, la comprova debba essere presentata con riferimento esclusivamente al requisito minimo richiesto realizzato a livello di RTI nel suo complesso e che non si debba comprovare il totale dei fatturati specifici conseguiti e dichiarati dai singoli componenti del costituendo RTI.

Risposta n. 36

In riferimento al punto A, si conferma se trattasi di RTI che partecipa, nella medesima composizione, a tutti e tre i lotti applicativi (lotti 1, 2 e 3) ovvero ai lotti 1 e 3 ovvero ai lotti 1 e 2 ovvero al solo lotto 1.

Diversamente, se la mandante dell’esempio proposto partecipa in RTI al lotto 2 e/o al Lotto 3 occorre sapere, per verificare il rispetto della clausola anti-trust, se, rispetto al range indicato (*fatturato medio annuo per Servizi di Data Management superiore a 500.000,00 € e inferiore a 5.000.000 €*), il fatturato medio annuo effettivamente realizzato si collochi al di sopra ovvero al di sotto di Euro 1.000.000,00.

In riferimento al punto B, si conferma se le imprese riunite in RTI hanno dichiarato valori di fatturato puntuali necessariamente corrispondenti, a loro volta, a quanto effettivamente realizzato. Resta inteso tuttavia che se, come nell’esempio proposto al precedente punto A), ci si sia avvalsi della possibilità di dichiarare un range di fatturato specifico - in cui: i) l’estremo inferiore sia dato dall’importo a titolo di fatturato specifico che l’impresa è in grado di comprovare con certezza (anche ipoteticamente un’unica fattura); ii) l’estremo superiore sia dato dall’attestazione di non raggiungere comunque l’importo di fatturato specifico richiesto per il lotto XXX dal Capitolato d’Oneri (es. Euro 5.000.000,00 per i servizi di data management relativamente al lotto 1) – la comprova, se si opta per la dichiarazione resa dall’organo preposto al controllo contabile ai sensi della 445/2000, dovrà dare evidenza sia del raggiungimento dell’estremo inferiore sia del non superamento di quello superiore.

Domanda n. 37

Lotto 1-2-3;ID2566 - Capitolato d’Oneri NEW-par. 5 e par. 7.2, lett. b1), b2) e b3)-pag.19 e pag.24-*“Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.”*

[...]

b1) per il Lotto 1 – Servizi applicativi per la PAC: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili o verosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 25.000.000, IVA esclusa, di cui € 5.000.000



per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

b2) per il Lotto 2 – Servizi applicativi per la PAL, area Nord: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

b3) per il Lotto 3 – Servizi applicativi per la PAL, area Centro/Sud: fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 7.000.000, IVA esclusa, di cui € 1.000.000 per servizi di Data Management, IVA esclusa. Il settore di attività per i Servizi Applicativi è quello dei servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali;

[...]

- A) Si chiede di confermare che l'Impresa Mandante con fatturato specifico maggiore di zero che non sia in possesso dell'intero requisito economico di partecipazione per i Lotti di Data Management (da 1 a 3), tenuto conto anche del quesito IV tranche n. 261 e la relativa risposta fornita da Consip per la gara ID 2483 Accordo Quadro Servizi Applicativi Cloud ed. 2 che sembrerebbe perfettamente sovrapponibile come contesto, possa nel DGUE alla Sezione IV - B: Capacità economica e finanziaria, in corrispondenza del punto 2b), indicare quanto segue:

"In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 7.2, l'Impresa dichiara di possedere un fatturato medio annuo per Servizi Applicativi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali superiore a 25.000.000 € e un fatturato medio annuo per Servizi di Data Management inferiore a 5.000.000 €. Il requisito risulta soddisfatto dal RTI nel suo complesso."

potendo poi comprovare il requisito minimo per importo medio annuo per servizi Applicativi superiore a 25.000.000 € con le modalità previste nello stesso par. 7.2 e il rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d'Oneri con una dichiarazione resa dal revisore contabile ai sensi della 445/2000 attestante un fatturato specifico medio annuo per Servizi di Data Management inferiore a 5.000.000 €. Resta inteso che il RTI nel suo complesso dovrà comunque comprovare il possesso di un fatturato specifico per Servizi di Data Management per un importo medio annuo pari ad almeno 5.000.000 € con le modalità previste al par. 7.2.

- B) Si chiede inoltre di confermare che, anche con riferimento a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri p. 25 *"Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto."*, la comprova debba essere presentata con riferimento esclusivamente al requisito minimo richiesto realizzato a livello di RTI nel suo complesso e che non si debba comprovare il totale dei fatturati specifici conseguiti e dichiarati dai singoli componenti del costituendo RTI.

Risposta n. 37

Si veda la risposta alla domanda n° 36) che precede, precisandosi al contempo che la possibilità per la mandante di rendere una dichiarazione espressiva di un range, in luogo dell'indicazione di un valore puntuale di fatturato specifico, presuppone che questa sia comprensiva tanto dell'estremo inferiore quanto di quello superiore, e fermo restando che



il raggiungimento del valore soglia prescritto dalla lex specialis per la partecipazione al lotto/i applicativo/i d'interesse deve potersi evincere dal complesso delle dichiarazioni rese dalle imprese riunite in Raggruppamento.

Domanda n. 38

Lotto 1-2-3;ID2566 - Capitolato d'Oneri NEW-Par. 5-Pag.19-SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE nella sezione Condizioni di partecipazione del Capitolato d'Oneri: *“Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dal singolo lotto, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.”.*

Si chiede di confermare che, tenuto conto anche del quesito I tranche n. 57 e della relativa risposta fornita da Consip per la gara ID 2601 Accordo Quadro Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Ed.2, il cui contesto è sovrapponibile a quello del presente appalto, qualora il Raggruppamento partecipi ad un numero di lotti maggiore di 1, tale condizione sia riferita esclusivamente all'importo del lotto di valore superiore tra i lotti aggiudicabili.

Si riporta di seguito a titolo esemplificativo un esempio: il medesimo RTI, costituito dalla Società X e dalla Società Y, partecipa al Lotto 1 (fatturato specifico per Servizi Applicativi non inferiore a 25 M€ di cui 5 M€ per servizi di Data Management) e al Lotto 2 (fatturato specifico per Servizi Applicativi non inferiore a 7 M€ di cui 1 M€ per servizi di Data Management); se la Società X possiede e dichiara un fatturato medio annuo per Servizi Applicativi pari ad almeno 25 M€ e per Servizi di Data Management pari ad almeno 5 M€, mentre la Società Y possiede e dichiara un fatturato medio annuo per Servizi Applicativi pari ad almeno 25 M€ e per servizi di Data Management inferiore a 5 M€, allora si considera rispettata la regola dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005.

Risposta n. 38

Si conferma.

Domanda n. 39

All.5 - Schema Offerta Tecnica.

In riferimento alla parziale deroga sul numero totale di pagine della relazione tecnica si chiede se, qualora le esperienze pregresse e/o i business case superino la lunghezza prevista rispettivamente di 2 e 5 pagine, sia possibile utilizzare per le pagine eccedenti tali paragrafi, una numerazione seguita da una lettera (es. 25/A, 25/B). Ciò al fine di non compromettere la numerazione complessiva delle pagine della relazione tecnica di 40 pagine.

Risposta n. 39

La domanda non è chiara. Si precisa che qualora per esempio venisse presentata una Relazione tecnica di 41 pagine, nell’ambito della quale fosse descritto un business case di 6 pagine (es. si immagini che pag. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Relazione tecnica - quindi in tutto 6 - siano dedicate al business case), in tal caso la sesta pagina del business case (ossia pag. 10) non sarebbe oggetto di valutazione, con la conseguenza che, residuando nel complesso altre 40 pagine, pag. 41 dell’offerta tecnica sarebbe invece oggetto di valutazione.

Analogo ragionamento vale nel caso si superino le pagine massime (n° 1) delle esperienze pregresse.

**Domanda n. 40**

App.1 - Profili Professionali.

Si chiede conferma che, ove previste, le certificazioni richieste debbano essere possedute al momento della stipula contrattuale e non alla data di consegna dell'Offerta Tecnica.

Risposta n. 40

Si conferma.

Domanda n. 41

All.5A - Schede Business Case.

Si chiede conferma che sia richiesto lo sviluppo di N4 business case in totale attinenti i lotti 4-5-6:

- LOTTO 4 (PAC): BUSINESS CASE N.1 (ATTIVITÀ DI PMO) + BUSINESS CASE N.2 (GOVERNANCE DEL PIANO DI EVOLUZIONE APPLICATIVA)
- LOTTI 5-6 (PAL): BUSINESS CASE N.1 (ATTIVITÀ DI PMO) + BUSINESS CASE N.2 (GOVERNANCE DEL PIANO DI EVOLUZIONE APPLICATIVA)

In particolare, per i LOTTI 5-6, si chiede conferma che la concorrente RTI avrà la facoltà di scelta in merito alla focalizzazione geografica dei 2 Business Case (NORD o CENTRO-SUD) pur evidenziando le dovute specificità da tenersi in considerazione nella declinazione della soluzione progettuale in geografia diversa da quella selezionata.

Risposta n. 41

Non si conferma.

Come indicato in documentazione di gara ed in particolare:

- "Allegato 5A – schede business case", *"In relazione ai criteri tecnici di valutazione nn. 15 e 16 di ciascun lotto il concorrente dovrà compilare le singole schede elaborando specifiche proposte progettuali e fornendo tutti gli elementi di potenziale interesse sui temi proposti"*;
- "Allegato 5A – schede business case", paragrafi 5.1, *"[...] affidati nell'ambito territoriale del lotto applicativo di riferimento"*;
- "Allegato 5A – schede business case", paragrafi 5.2, *"[...] dei servizi applicativi erogati nell'ambito territoriale del lotto applicativo di riferimento"*;

sono richiesti 2 business case per ogni lotto a cui si partecipa.

Domanda n. 42

In riferimento al criterio di valutazione C07 "Coinvolgimento di PMI/Startup innovative" dei Lotti 4,5,6 del capitolato d'oneri si chiede di confermare che come PMI possano essere prese in considerazione tutti gli operatori economici che rispettano i criteri di Piccole e Medie Imprese (PMI) e non solo le PMI Innovative.

Risposta n. 42

Non si conferma.

Domanda n. 43

In riferimento al criterio di valutazione C07 "Coinvolgimento di PMI/Startup innovative" dei Lotti 4,5,6 del capitolato d'oneri si chiede di confermare che per l'attribuzione del punteggio, le PMI/Startup innovative descritte nell'ambito della relazione tecnica debbano far parte della compagine del concorrente che partecipa alla procedura.

**Risposta n. 43**

Si veda la risposta alla **Domanda n. 53**.

Domanda n. 44

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.62-§5. GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI - Garanzia Post-erogazione-"*Il fornitore risponde della difettosità dopo la verifica di conformità per massimo 12 mesi sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia è valido se il software non viene modificato dal fornitore subentrante. Tale periodo massimo di 12 mesi dovrà dunque essere ricompreso nella durata massima di 60 mesi prevista per i Contratti Esecutivi.*"

Si chiede di confermare che un progetto di lotto applicativo con durata massima di 60 mesi non potrà avere garanzia post erogazione che scada oltre il periodo contrattuale.

Risposta n. 44

La domanda non è chiara. Si precisa che, come riportato nel Capitolato Tecnico Generale "*Ciascun Contratto Esecutivo afferente a ciascuno dei lotti applicativi (Lotti 1, 2, 3) dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 60 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato), decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di Set-up*" quindi di un periodo di erogazione di massimo 48 mesi. Fermo restando quanto scritto, su ciascun Contratto Esecutivo, non si potrà prevedere una garanzia sul software sviluppato/modificato che vada oltre il sessantesimo mese decorrente dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di Set-up.

Domanda n. 45

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.62-§5. GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI - Garanzia Post-erogazione-"*Il fornitore risponde della difettosità dopo la verifica di conformità per massimo 12 mesi sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia è valido se il software non viene modificato dal fornitore subentrante. Tale periodo massimo di 12 mesi dovrà dunque essere ricompreso nella durata massima di 60 mesi prevista per i Contratti Esecutivi.*"

Si chiede di confermare che l'affermazione "*Tale periodo massimo di 12 mesi dovrà dunque essere ricompreso nella durata massima di 60 mesi prevista per i Contratti Esecutivi.*" comporti che una applicazione rilasciata oltre i 48 mesi contrattuali non avrebbe diritto alla garanzia di 12 mesi .

Risposta n. 45

Si veda la risposta alla **Domanda n. 44**.

Domanda n. 46

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.9§3.1.1.2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO - "*la generazione dell'eventuale prototipo per la validazione dei requisiti utente*".

Si chiede di confermare che il prototipo per la validazione dei requisiti utente è un semplice mockup non realmente funzionante ma idoneo a qualificare la GUI e le funzioni da essa accessibili.

Risposta n. 46

Si conferma.

**Domanda n. 47**

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.12-§3.1.4 LA.DW.4 - MANUTENZIONE CORRETTIVA - §3.1.4.2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO: *"Il servizio riguarda interventi che sono finalizzati a eliminare malfunzionamenti e al ripristino delle funzionalità previste nella documentazione utente, attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sul software e sui dati, dei malfunzionamenti su servizi e applicazioni in esercizio ed in genere di tutti i componenti del sistema relativi a software ad hoc preesistenti all'attivazione del Contratto Esecutivo e non in garanzia da altri operatori. Pertanto, il presente servizio può essere attivato esclusivamente sul software che non è coperto da alcuna forma di garanzia, di cui al successivo paragrafo 5, o garanzia del fornitore uscente o gestiti da soggetti terzi."*

Si chiede di confermare che il servizio di Manutenzione Correttiva può non essere attivato anche nel caso di applicazioni non più in garanzia ma che impieghino API fornite e garantite da un fornitore di piattaforma coperta da garanzia.

Risposta n. 47

La domanda non è chiara. Sarà l'Amministrazione contraente a decidere quali servizi attivare e per il servizio di manutenzione correttiva vale quanto indicato nella documentazione di gara ed in particolare anche l'estratto riportato nella domanda *"Pertanto, il presente servizio può essere attivato esclusivamente sul software che non è coperto da alcuna forma di garanzia, di cui al successivo paragrafo 5, o garanzia del fornitore uscente o gestiti da soggetti terzi"*.

Domanda n. 48

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.13-§3.1.4.2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO - *"in caso di malfunzionamenti sulla componente di prodotto di mercato è finalizzato a diagnosticare la natura del malfunzionamento distinguendo se questo è:*

- a) all'interno del codice sorgente del prodotto di mercato o*
- b) all'interno del software parametrizzato/personalizzato;*

• *nel caso a), il servizio è tenuto alla tempestiva apertura della segnalazione sul contratto di manutenzione dello specifico prodotto ed alla successiva verifica dell'esito dell'intervento effettuato; le risorse deputate al servizio dovranno dimostrare un'approfondita conoscenza del prodotto utilizzato dall'Amministrazione, tale da azzerare i rischi di apertura di segnalazioni di malfunzionamento errate ovvero segnalazioni che si risolvono con parametrizzazione del prodotto"*.

Si richiede una definizione che definisca le categorie dei "prodotti di mercato" in base ad un insieme di tipologie riconosciute (ad esempio sistemi operativi, DBMS, middleware, etc.) su base di vendor leader (ad esempio Microsoft, Oracle, Redhat, etc.).

Risposta n. 48

Si riporta quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico speciale:

"il servizio di manutenzione correttiva:

- *in caso di malfunzionamenti sulla componente di prodotto di mercato è finalizzato a diagnosticare la natura del malfunzionamento distinguendo se questo è:*
 - a) all'interno del codice sorgente del prodotto di mercato o*
 - b) all'interno del software parametrizzato/personalizzato;*
- *nel caso a), il servizio è tenuto alla tempestiva apertura della segnalazione sul contratto di manutenzione dello specifico prodotto ed alla successiva verifica dell'esito dell'intervento effettuato; le risorse deputate al servizio dovranno dimostrare un'approfondita conoscenza del prodotto utilizzato dall'Amministrazione, tale da*



azzerare i rischi di apertura di segnalazioni di malfunzionamento errate ovvero segnalazioni che si risolvono con parametrizzazione del prodotto;

- *nel secondo caso b), vale quanto già indicato per le malfunzioni sul software ad hoc.”*

Per prodotto di mercato nel presente contesto si intende un prodotto software che soddisfa determinati requisiti e funzionalità dell'Amministrazione (ed è gestito attraverso un contratto di manutenzione con un fornitore di altri contratti) e che si interfaccia con il software ad hoc sviluppato/modificato/parametrizzato/personalizzato e mantenuto dal Fornitore all'interno del singolo Contratto Esecutivo.

Domanda n. 49

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.14-§3.1.4.2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO - *"I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni, ecc.), comportano, da parte del servizio di Manutenzione Correttiva, comunque il supporto all'attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre strutture di competenza."*

Si chiede di confermare che nel caso di tali tipologie di malfunzionamento sono i referenti dell'Amministrazione i responsabili dell'attivazione dell'attività diagnostica con le strutture competenti ed il servizio di Manutenzione Correttiva svolgerà un ruolo di supporto.

Risposta n. 49

Non si conferma.

Domanda n. 50

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.33-§3.2.3 LA.BD.3 - REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI ANALISI - §3.2.3.2 DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO - *"La modalità di erogazione del servizio prevede che l'Amministrazione metta a disposizione le macchine fisiche/virtuali necessarie per la predisposizione da parte del Fornitore di una infrastruttura cluster, hardware e software, su cui effettuare l'implementazione del modello."*

Si chiede di confermare che l'Amministrazione mette a disposizione fra le risorse infrastrutturali necessarie alla implementazione l'ambiente di virtualizzazione, il sistema operativo, il DBMS, il middleware con le relative licenze.

Risposta n. 50

Si conferma.

Domanda n. 51

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.36-§3.2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI - "4. "E" – Servizio LA.BD.4 - Conduzione della soluzione di analisi (opzionale). La modalità di remunerazione di questo servizio è "a canone" in gg/pp (su base trimestrale)".

Si chiede di confermare che in corrispondenza del servizio LA.BD.4 nel file "ID2566 - Allegato 5B - Basi d'asta e pesi - Lotti 1-2-3" è riportata erroneamente quale Remunerazione la dicitura "a corpo" là dove era corretto riportare "a canone" coerentemente con quanto indicato nel Capitolato Speciale?

Risposta n. 51

Si conferma e si precisa comunque che, come riportato nel paragrafo 3.2.5, è un canone sulla base dei giorni persona concordati "[...] questo servizio è "a canone" in gg/pp (su base trimestrale) in base ai giorni persona/mese concordati



tra il Fornitore e l'Amministrazione per le attività di conduzione applicativa della soluzione di analisi realizzata nel servizio "Realizzazione del modello di analisi".

Domanda n. 52

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-Pag.44-3.3.5 LA.OD.5 - AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DATASET - "Questo servizio consiste delle seguenti attività, a carico del Fornitore:

- *aggiornamento dei dataset disponibili sotto forma di open data sulla base del tasso di aggiornamento richiesto dall'Amministrazione. Tale attività deve essere garantita per tutta la durata del contratto esecutivo;*
- *conservazione delle serie storiche dei dataset prodotti avendo cura di predisporre un opportuno sistema di archiviazione nel quale mantenere almeno le informazioni sulla versione del dataset, sul momento di creazione del dataset, sul momento di pubblicazione e sull'intervallo temporale al quale il dataset si riferisce."*

Si chiede di confermare che per "sistema di archiviazione" si intende la componente software dell'applicazione idonea alla raccolta dei dataset e non il sistema hardware di storage depositario fisico della base dati.

Risposta n. 52

Si conferma.

Domanda n. 53

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. In relazione al criterio di valutazione C04 "Coinvolgimenti PMI start-up innovative" si chiede di chiarire quanto segue.

- A. Le startup/PMI descritte nell'offerta tecnica, debbono obbligatoriamente far parte del RTI concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico?
- B. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, la partecipazione delle startup/PMI in RTI, rappresenta comunque un elemento premiante ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico?

Risposta n. 53

In riferimento al punto A, si conferma. Nonostante infatti nulla osti a che una PMI innovativa sia destinataria ad es. di una richiesta di autorizzazione al subappalto, qualora una PMI innovativa venga presentata quale subappaltatrice, la stessa non potrà essere considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante di cui al suddetto criterio.

In riferimento al punto B, come riportato nel Capitolato d'Oneri in corrispondenza del criterio C04 "La valutazione si baserà sul valore aggiunto apportato in termini di qualità e innovazione delle prestazioni erogate".

Domanda n. 54

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Ad ognuno dei 3 criteri discrezionali C9, C11 e C13 è associato un criterio tabellare (rispettivamente C10, C12 e C14) che premia l'appartenenza dell'esperienza alla PAC per il Lotto 1 e alla PAL per i Lotti 2 e 3.

Si chiede di chiarire quanto segue:

- A. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tabellari relativi all'appartenenza territoriale è sufficiente la descrizione dell'Amministrazione nella corrispondente esperienza oppure è obbligatorio riportare in offerta tecnica una dichiarazione separata?
- B. Per i Lotti 2 e 3, per ogni esperienza presentata il punteggio relativo ai 3 criteri tabellari (C10, C12 e C14) verrà attribuito in base all'appartenenza dell'Amministrazione alla PAL oppure in base all'appartenenza allo specifico territorio del Lotto, cioè PAL nord per il Lotto 2 e PAL centro sud per il Lotto 3?



- C. In caso il suddetto punteggio tabellare per i Lotti 2 e 3 sia attribuito in base alla sola appartenenza dell'Amministrazione alla PAL, l'appartenenza allo specifico territorio del Lotto potrà rappresentare un elemento premiante ai fini dell'attribuzione del punteggio del relativo criterio discrezionale?
- D. È possibile presentare una stessa esperienza in più di un lotto?

Risposta n. 54

In riferimento al punto A, si conferma che non è obbligatorio riportare in offerta tecnica una dichiarazione separata ma il Concorrente dovrà esplicitare in modo inequivocabile nel punto "2) la Committente" del relativo criterio discrezionale (C09 in riferimento al C10, C11 in riferimento al C12, C13 in riferimento al C14) se trattasi di Committente privata o pubblica e qualora sia pubblica precisare se trattasi di PAC o PAL come definite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale.

In riferimento al punto B, come indicato all'interno dei criteri stessi, per i lotti 2 e 3 si richiede l'appartenenza dell'Amministrazione alla PAL e non l'appartenenza alla PAL territoriale del lotto per il quale si concorre.

In riferimento al punto C, le esperienze pregresse saranno oggetto di valutazione secondo le modalità declinate nel criterio stesso.

In riferimento al punto D, si conferma.

Domanda n. 55

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Nel criterio tecnico C13 si dice: *"Il concorrente descriva massimo due esperienze pregresse, già svolte o in corso di esecuzione, in relazione alla realizzazione di uno studio di fattibilità per sistemi/soluzioni successivamente implementati concretamente in ambito Artificial Intelligence/Machine Learning"*.

Si chiede di chiarire i seguenti punti:

- A. Come si concilia il fatto che uno studio di fattibilità presentato come esperienza possa essere in corso di esecuzione con il fatto che i sistemi e/o le soluzioni cui fa riferimento debbano essere già stati successivamente implementati concretamente?
- B. Lo studio di fattibilità, che viene presentato come esperienza, deve aver avuto un'implementazione effettuata dalla stessa azienda che ha effettuato lo studio oppure è possibile presentare come esperienza uno studio di fattibilità per un progetto che sia stato poi realizzato da un'altra azienda?
- C. Oggetto del criterio è il solo studio di fattibilità a cui devono riferirsi tutte le informazioni richieste (ad esempio, servizi, metrica, best practices adottate, etc.) oppure l'oggetto è formato dallo studio più la successiva implementazione?

Risposta n. 55

In relazione al punto A, si precisa che è lo studio di fattibilità, presentato come esperienza, a dover essere concluso/definito. Con l'espressione "già svolte o in corso di esecuzione" ci si riferisce, infatti, all'implementazione concreta dello studio di fattibilità.

In relazione al punto B, lo studio di fattibilità, che viene presentato come esperienza, deve aver avuto un'implementazione effettuata dalla stessa azienda che ha predisposto lo studio di fattibilità o insieme ad altre aziende.

In relazione al punto C, l'oggetto del criterio è il solo studio di fattibilità.

Domanda n. 56

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. In riferimento al criterio tabellare C14 si chiede di confermare che la descrizione: "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI



DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE” sia un refuso e che invece la descrizione corretta sia: “ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING”.

Risposta n. 56

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 57

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. In relazione alla redazione dei Business case dei lotti 2 e 3 si chiede se questi debbano essere contestualizzati rispetto alla localizzazione geografica del lotto di riferimento (cioè PAL nord per il Lotto 2 e PAL centro sud per il Lotto 3) oppure se possano far riferimento genericamente a un’amministrazione della PAL. In caso possano far riferimento genericamente alla PAL, si chiede se uno stesso Business Case possa essere presentato in entrambi i lotti.

Risposta n. 57

Si veda la risposta alla **Domanda n. 54**.

Domanda n. 58

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. In riferimento ai criteri di valutazione C9, C11 e C13, in caso di partecipazione in RTI, può essere presentata un’esperienza cui abbiano partecipato più aziende del RTI concorrente, indicando nella descrizione tutte le imprese del RTI concorrente che hanno maturato l’esperienza stessa?

Risposta n. 58

Si conferma, fermo restando che in questo caso l’esperienza varrà come un’unica esperienza pregressa.

Domanda n. 59

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. In riferimento alle SCHEDE BUSINESS CASE di cui all’allegato 5A, si chiede di confermare che:

- A. possano essere presentate, all’interno della Relazione Tecnica, anche in formato non tabellare, purché comprensive degli elementi richiesti.
- B. se proposte in forma tabellare, possano essere compilate con dimensione del carattere non inferiore a 8.

Risposta n. 59

In riferimento al punto A, si veda la risposta alla **Domanda n. 15**.

In riferimento al punto B, si conferma. Si precisa che, in ogni caso, il testo contenuto dovrà essere leggibile.

Domanda n. 60

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Nei Capitolato tecnico speciale Lotti1-3 ai § 3.2.5 “Area Big Data/Analytics, Modalità di erogazione e remunerazione dei servizi” e § 3.3.7 “Area Open Data, Modalità di erogazione e remunerazione dei servizi” si dice che: *“Tutti i servizi dell’area sono erogati in modalità “progettuale” di tipo “on-premise”. Questa modalità prevede l’erogazione da parte del Fornitore di tutte le attività sistemiche di installazione, configurazione e deploy dei sistemi di analisi utilizzando le infrastrutture hardware e le eventuali licenze software messe a disposizione dall’Amministrazione stessa.”*

Si chiede di confermare che l’attività non richieda la fornitura da parte dell’aggiudicatario di prodotti di analisi.

**Risposta n. 60**

Si conferma.

Domanda n. 61

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Nella tabella 4 del Capitolato d’Oneri sono riportati il valore a base d’asta e il valore totale stimato dei singoli Lotti.

Si chiede di confermare che per i Lotti 2 e 3 il valore totale stimato sia pari a 204.000.000mln€ e non a 104.000.000mln€.

Risposta n. 61

Si veda la risposta alla **Domanda n. 14**.

Domanda n. 62

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Al paragrafo 4. 2 del Capitolato d’oneri è riportato: *“Nel caso in cui il valore dell’AQ non sia stato ancora esaurito, la durata dell’AQ potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà previa comunicazione scritta della Consip S.p.A. da inviarsi al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.”*

Si chiede di chiarire se il valore dell’AQ, cui fa riferimento la frase del § 4.2 riportata, corrisponda all’importo totale a base d’asta oppure al valore totale stimato, di cui alla tabella 4 del Capitolato d’oneri.

Risposta n. 62

Il comma 2 dell’art. 4 dello schema di Accordo Quadro prevede che *“La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo”*.

Il valore massimo richiamato corrisponde all’importo totale a base d’asta che tuttavia, come evincibile anche dalla Tabella citata nel quesito, è suscettibile, a sua volta, di un ulteriore eventuale incremento sino al 20% nel massimo alle condizioni regolamentate nella lex specialis di gara.

Domanda n. 63

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. A pagina 21 del Capitolato d’oneri è riportato quanto segue *“Le quote di partecipazione al Raggruppamento, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all’importo dell’Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando in caso di ripartizione orizzontale, la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all’interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.”*

Si chiede di chiarire quanto segue:

- A. Nel caso in cui per alcuni singoli contratti esecutivi avvenga una rimodulazione delle quote delle imprese rispetto a quanto dichiarato in offerta, le quote di RTI dichiarate dovranno comunque risultare rispettate a livello complessivo di AQ? In caso di risposta positiva, a che data le quote dovranno risultare rispettate: al termine dell’AQ oppure al termine dell’ultimo Contratto esecutivo stipulato?



- B. Nel caso in cui la rimodulazione prevista per un singolo contratto esecutivo preveda l'esclusione di una o più imprese facenti parte del RTI, si chiede conferma che per tali imprese possa essere dichiarata, in relazione a detto contratto esecutivo, una quota di partecipazione pari allo 0%, fermo restando il rispetto di quanto indicato nella frase succitata. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che la verifica del fatto che *“la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto”* si intenda effettuata dall'Amministrazione contraente all'atto della stipula del contratto esecutivo.
- C. Nel caso in cui la rimodulazione citata interessi anche la mandataria dell'AQ, quest'ultima può anche avere una quota pari allo 0%? In caso di risposta negativa, si chiede di indicare la quota minima di partecipazione della mandataria. In caso di risposta positiva, si chiede di chiarire se sarà necessario indicare - in sede di stipula del Contratto Esecutivo - l'azienda che svolgerà il ruolo della mandataria (scelta tra quelle con quota maggiore dello 0%) per il contratto esecutivo.

Risposta n. 63

Con riferimento al quesito di cui alla lettera A) si conferma che nel caso di rimodulazione per alcuni singoli contratti esecutivi delle quote delle imprese rispetto a quanto dichiarato in offerta e risultante dall'atto costitutivo del RTI, le quote di RTI dichiarate dovranno risultare rispettate a livello complessivo di Accordo Quadro e al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto esecutivo.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere B) e C) si conferma che la rimodulazione, a livello di contratto esecutivo, possa condurre ad una riduzione del numero delle imprese che erogheranno in concreto prestazioni a valere sul predetto e che l'azzeramento della quota di esecuzione possa riguardare sul singolo contratto esecutivo anche la mandataria. Si conferma altresì che sarà l'Amministrazione contraente a dover assicurarsi *che la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando in caso di ripartizione orizzontale, la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento.*

Domanda n. 64

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Disciplinare di Gara, Criteri C9- ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DATA LAKE. Il criterio indicato ha come termini di valutazione: *“aderenza al contesto dell'Accordo Quadro, in particolare relativamente ai servizi delle Aree Applicative “Datawarehouse e Business Intelligence” e “Big Data/Analytics”.*

Si chiede se sia possibile presentare un'esperienza relativa a servizi di progettazione e realizzazione di Datawarehouse e Business Intelligence che non preveda anche una componente di servizi relativi a Big Data/Analytics.

Risposta n. 64

Come riportato nel Capitolato d'Oneri in corrispondenza del criterio C09, la valutazione si baserà sugli elementi indicati riferiti alle esperienze nel loro complesso. Il concorrente dovrà scegliere le esperienze che ritiene più opportune per il soddisfacimento di tali elementi di valutazione.

Domanda n. 65

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Al Capitolo 5 del Capitolato d'Oneri si dice: *“I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata)”.* Al § 7.4 si dice: *“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti appartenenti allo stesso gruppo, ovvero Lotti Applicativi 1, 2 e 3 e Lotti Demand e PMO*



4, 5 e 6, dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)”.

Ciò premesso:

- A. Si chiede di confermare che un’impresa che partecipi a lotti differenti in composizioni differenti tra di loro debba dichiarare in sede di offerta il fatturato specifico, di cui al requisito 7.2 del Capitolato d’oneri, relativamente a ciascun lotto al quale partecipa.
- B. Si chiede di chiarire se, nel caso di cui al punto precedente, lo stesso fatturato possa essere dichiarato dall’impresa a copertura del requisito 7.2 relativamente a più di un Lotto.

Risposta n. 65

Con riferimento alla lettera A) del quesito posto si precisa che come riportato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 7.4, *“In caso di partecipazione a più lotti dello stesso gruppo [...] in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa [...]”*, quindi il Concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta il fatturato specifico relativamente a ciascun lotto al quale partecipa.

Come ulteriore chiarimento si faccia riferimento al seguente esempio esplicativo: la società X partecipa ai lotti 1 e 2 in RTI con la società A e partecipa al lotto 3 con la società B. Il Concorrente X dovrà produrre:

- Un unico DGUE e un’unica domanda di partecipazione per i lotti 1 e 2 in cui dovrà dichiarare i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore (lotto 1);
- Un DGUE e una domanda di partecipazione per il lotto 3 in cui dovrà dichiarare i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto 3.

Con riferimento alla lettera B) si conferma.

Domanda n. 66

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Al Capitolo 5 del Capitolato d’Oneri si indica per la presente procedura il vincolo di non sovrabbondanza dei requisiti: *“Per tutti i lotti: Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.”*.

Più avanti, nel medesimo Capitolo 5 si dice: *“I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata)”*.

Al § 7.4 si dice: *“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Capitolato d’Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti appartenenti allo stesso gruppo, ovvero Lotti Applicativi 1, 2 e 3 e Lotti Demand e PMO 4, 5 e 6, dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)”*.

Ciò premesso, si chiede di chiarire - possibilmente con un esempio - come vada applicato il vincolo di non sovrabbondanza nel caso in cui un’azienda partecipi a lotti diversi con RTI diversi.

**Risposta n. 66**

Se l'Impresa partecipa a lotti diversi con RTI diversi il rispetto della clausola anti-trust verrà verificato a livello di singolo RTI concorrente avuto riguardo alla misura del fatturato richiesta per il lotto per il quale esso ha presentato offerta.

Domanda n. 67

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. Al § 7.3 c1) si indica come requisito per i Lotti 1, 2 e 3 il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e/o in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi applicativi (intesi quali servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali) o servizi analoghi a tali servizi.

Ciò premesso, si chiede di confermare che un'impresa possa partecipare in RTI, a uno o più lotti applicativi, anche se in possesso di una Certificazione ISO 9001 relativa solo ad alcuni dei servizi indicati, purché il RTI nel suo complesso copra completamente il requisito di cui al § 7.3 c1).

Risposta n. 67

Si conferma, purché ci sia corrispondenza con le attività che la singola impresa riunita andrà ad eseguire e che, pertanto, dovranno essere coperte dalla certificazione da essa posseduta.

Domanda n. 68

Lotti 1, 2, 3 – Servizi Applicativi. È possibile ricorrere all'avvalimento relativamente al possesso della certificazione ISO 9001 richiesta al § 7.3 del Capitolato d'Oneri?

In caso di risposta affermativa si chiede di confermare che nell'ambito della presente procedura di gara:

- A. l'eventuale società ausiliaria non deve partecipare all'AQ né in RTI con l'ausiliata né in altra forma singola o associata;
- B. una società ausiliaria può mettere a disposizione, tramite avvalimento, la propria certificazione ISO ad una sola azienda ausiliata.

Risposta n. 68

Si conferma la possibilità di avvalimento anche con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri.

Si precisa altresì che, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri (*"Il ricorso all'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e/o in corso di validità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità"*) trattandosi di avvalimento di un requisito di capacità tecnico-professionale, avvalimento c.d. tecnico od operativo, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico dei fattori della produzione e delle risorse determinate che hanno consentito all'ausiliaria di conseguire la certificazione di qualità. In sostanza è necessario che l'impresa ausiliaria metta contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali connessi a tale requisito qualitativo. Tale messa a disposizione è comprovata dal concorrente attraverso la documentazione richiesta dall'Allegato 4 al Capitolato d'Oneri. Si rammenta infine che ai sensi dell'art. 89 comma 8, d.lgs. 50/2016 *"Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati"*.



Si rammenta che ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti

Domanda n. 69

Capitolato d'Oneri - Par. 4 "Oggetto dell'Accordo Quadro, importo e suddivisione in lotti"-Tabella n. 3B – Intestazione tabella "VOCE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTI APPLICATIVI NN. 1, 2, 3", pag. 16.

Si chiede di confermare che i valori riportati nella Tabella n. 3B siano le voci di offerta economica relativi ai Lotti demand e PMO nn. 4, 5, 6 e non ai Lotti applicativi nn. 1, 2, 3 come riporta l'intestazione della tabella stessa.

Risposta n. 69

Si conferma, come riportato nel titolo che precede la tabella *"Tabella n. 3B – voci offerta economica - Lotti demand e PMO nn. 4, 5, 6"*.

Domanda n. 70

Capitolato d'Oneri - Par. 17.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" - Sezione "Criteri Lotto 1"-Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica - Criteri di valutazione – Lotto 1, pag. 53.

Si chiede di confermare che in merito al criterio di valutazione C17 il riferimento al servizio LA.OD.2 sia un refuso, non essendo previsto l'impiego di tale figura professionale al paragrafo 3.3.7 MODALITÀ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI del Capitolato Tecnico Speciale per il servizio LA.OD.2 che è remunerato "a corpo" sulla base del numero e della classe di dataset prodotti e corredati di metadati di livello tre.

Risposta n. 70

Si conferma.

Domanda n. 71

Capitolato d'Oneri - Par. 17.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" - Sezione "Criteri Lotti 2 e 3"-Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica - Criteri di valutazione – Lotti 2 e 3, pag. 59-Si chiede di confermare che in merito al criterio di valutazione C17 il riferimento al servizio LA.OD.2 sia un refuso, non essendo previsto l'impiego di tale figura professionale al paragrafo 3.3.7 MODALITÀ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI del Capitolato Tecnico Speciale per il servizio LA.OD.2 che è remunerato "a corpo" sulla base del numero e della classe di dataset prodotti e corredati di metadati di livello tre.

Risposta n. 71

Si conferma.

Domanda n. 72

Capitolato d'Oneri - Par. 17.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" - Sezione "Criteri Lotto 1"-Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica - Criteri di valutazione – Lotto 1, pag. 52.

Si chiede di confermare che titolo del criterio di valutazione C14 "Esperienze pregresse e best practices nella realizzazione di progetti di interconnessione tra basi dati di Amministrazioni diverse" sia un refuso e il titolo corretto sia "Esperienze pregresse e best practices nella realizzazione di progetti in ambito Artificial Intelligence/Machine Learning".



Risposta n. 72

Si conferma il solo refuso nel titolo del criterio C14 e che il titolo corretto è, "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING". Si conferma anche che quanto richiesto dal criterio stesso è corretto e nello specifico come riportato nella tabella a pagina 52 per il C14 del Capitolato d'Oneri:

"Con riferimento alle esperienze pregresse valutate nell'ambito del criterio precedente, sarà altresì assegnato al concorrente un punteggio tecnico pari alla somma di:

- *+0,5 punti per ciascuna esperienza svolta in ambito PA (ossia Pubbliche Amministrazioni italiane, diverse dalle PAC come definite all'inizio del presente paragrafo);*
- *+1 punto per ciascuna esperienza svolta in ambito PAC.*

Saranno prese in considerazione al fine di attribuzione del punteggio solo le Amministrazioni oggetto di valutazione del criterio C13."

Domanda n. 73

Capitolato d'Oneri - Par. 17.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" - Sezione "Criteri Lotti 2 e 3"-Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica - Criteri di valutazione – Lotti 2 e 3, pag. 59.

Si chiede di confermare che titolo del criterio di valutazione C14 "Esperienze pregresse e best practices nella realizzazione di progetti di interconnessione tra basi dati di Amministrazioni diverse" sia un refuso e il titolo corretto sia "Esperienze pregresse e best practices nella realizzazione di progetti in ambito Artificial Intelligence/Machine Learning".

Risposta n. 73

Si conferma il solo refuso nel titolo del criterio C14 e che il titolo corretto è, "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING". Si conferma anche che quanto richiesto dal criterio stesso è corretto e nello specifico come riportato nella tabella a pagina 59 per il C14 del Capitolato d'Oneri:

"Con riferimento alle esperienze pregresse valutate nell'ambito del criterio precedente, sarà altresì assegnato al concorrente un punteggio tecnico pari alla somma di:

- *+0,5 punti per ciascuna esperienza svolta in ambito PA (ossia Pubbliche Amministrazioni italiane, diverse dalle PAL come definite all'inizio del presente paragrafo);*
- *+1 punto per ciascuna esperienza svolta in ambito PAL.*

Saranno prese in considerazione al fine di attribuzione del punteggio solo le esperienze oggetto di valutazione del criterio C13"

Domanda n. 74

Capitolato Tecnico Speciale - Par. 4.2.1 "Servizio di gestione operativa"-Supporto all'assistenza tecnica hardware per tutti gli apparati dell'Amministrazione messi a disposizione dal Fornitore e operativi in ogni ambiente (Esercizio, Collaudo, ecc.), utilizzando i servizi di manutenzione in garanzia a cura e onere dell'Amministrazione., pag. 56.

Si chiede di confermare che la frase contiene un refuso e va letta come: "Supporto all'assistenza tecnica hardware per tutti gli apparati dell'Amministrazione messi a disposizione DEL Fornitore" in quanto l'attività riguarda esclusivamente i servizi professionali e non contempla forniture di apparati.

Risposta n. 74

Si conferma.

Domanda n. 75

Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative-Parte II – Dichiarazioni integrative - Punti 27 e 28, pagg. 9 e 10.



Si chiede di confermare se le reti di imprese con organo comune con soggettività giuridica debbano compilare la parte II, e, in caso di risposta affermativa, cosa va indicato ai punti:

- 27 - "che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3,2 del Codice sono...";
- 28 - "Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre", considerando che la rete non ha dipendenti propri.

Risposta n. 75

A pag 30 del Capitolato d'Oneri viene specificato che nel caso di aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, i sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione, inclusiva delle Parti I e II, deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune. Si precisa poi che "in ogni caso la Parte II della Domanda di Partecipazione deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete".

Conseguentemente con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 27, dovranno essere indicati, quali soggetti di cui all'art. 80, comma 3, i soggetti di ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa o i soggetti dell'organo comune e delle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete.

Lo stesso vale per le dichiarazioni di cui al punto 28). Nel caso specifico prospettato e cioè di assenza di dipendenti dovrà essere scelta l'opzione 3) (*Opzione 3*: che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

Domanda n. 76

Capitolato d'Oneri - Par. 7.5 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie"- "Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.", pag. 28 "Il requisito di cui al par. 7.3 lett. c1) (per i lotti 1, 2 e 3), c2) (per i lotti 4, 5 e 6), è posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione/i.", pag. 28.

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di reti di imprese con organo comune con soggettività giuridica, il requisito del possesso della ISO 9001 debba essere soddisfatto solo dalle imprese retiste partecipanti alla procedura e non dall'organo comune con soggettività giuridica della rete di imprese stessa.

Risposta n. 76

Si conferma laddove l'organo comune di cui al quesito non svolgerà attività oggetto della certificazione.

Domanda n. 77

7.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI-"In caso di partecipazione a più lotti dello stesso gruppo (Lotti Applicativi 1, 2 e 3 e Lotti Demand e PMO 4, 5 e 6): [...] in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:

- a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
- b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.", pag. 27.



Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI a più lotti, sia sufficiente presentare un'unica domanda che faccia riferimento ai lotti di partecipazione purché vengano indicate, distinte per lotto, le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai componenti dell'RTI.

Risposta n. 77

Si conferma che, come riportato nel Capitolato d'Oneri, paragrafo 7.4, *"in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione"* secondo quanto specificato nel paragrafo stesso.

Domanda n. 78

Capitolato d'Oneri par. 7.3 *"Requisiti di capacità Tecnica professionale"-(C1) Per i Lotti di Servizi Applicativi nn. 1, 2, 3: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e/o in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi applicativi (intesi quali servizi di sviluppo di software, manutenzione di software, gestione applicativa, supporto specialistico e parametrizzazione e personalizzazioni di soluzioni commerciali) o servizi analoghi a tali servizi."*

Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica professionale ciascuna impresa componente il RTI dovrà essere in possesso di una certificazione ISO 9001:2015 che riguardi almeno uno dei servizi indicati.

Risposta n. 78

Si conferma e si rinvia alla risposta alla precedente **Domanda n. 67**.

Domanda n. 79

ID2566 - Allegato 5A - Schede Business Case-Tabella pag. 2.

Si chiede di confermare che la struttura delle schede Business Case possa essere realizzata tramite sotto paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti (Concorrente, Soggetti, Descrizione, Soluzione proposta, Stime e pianificazione, Valore aggiunto).

Risposta n. 79

Si veda la risposta alla **Domanda n. 15**.

Domanda n. 80

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3 (3.1.3.2.)-"*gestione della configurazione*";", pag. 11.

Si richiede di confermare che per "gestione della configurazione" si intendano solamente le attività di configurazione relative alla Manutenzione Correttiva oggetto della richiesta.

Risposta n. 80

Non si conferma, si precisa che il paragrafo 3.1.3.2 fa riferimento al servizio "LA.DW.3 - GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI".

Domanda n. 81

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3 (3.2.2.2.)-Sono esclusi dal servizio in oggetto eventuali costi aggiuntivi di "Licensing fee" previsti per l'accesso a dati non pubblici/storici messi a disposizione da siti web/social network., pag. 32.



Si richiede di confermare che eventuali costi aggiuntivi di "Licensing fee" necessari per l'accesso a dati non pubblici/storici non saranno a carico del Fornitore.

Risposta n. 81

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico Speciale *"Sono esclusi dal servizio in oggetto eventuali costi aggiuntivi di "Licensing fee" previsti per l'accesso a dati non pubblici/storici messi a disposizione da siti web/social network"*.

Domanda n. 82

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3 (4.2.4.)-*"• gli utenti hanno la possibilità di inoltrare richieste di assistenza in qualsiasi momento mediante i canali asincroni;"*, pag 58.

Si chiede di specificare cosa si intende per "canali asincroni" e se sono previste delle casistiche predefinite.

Risposta n. 82

I canali asincroni sono canali di comunicazione in cui non è richiesto che gli interlocutori sia collegati contemporaneamente al canale di comunicazione. Nei canali asincroni previsti è sicuramente inclusa la e-mail, ma potranno essere adottati altri canali asincroni in base alle necessità dell'Amministrazione.

Domanda n. 83

ID2566 – Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro. Art. 12 PENALI – Pagina 22.

In relazione al comma 18 dell'art.12 "PENALI", si chiede alla S.A. di confermare che il valore delle penali relative a un singolo servizio, non potrà superare l'ammontare del 10% del valore del servizio a cui le penali sono riferite e non al 10% del valore complessivo dell'Accordo Quadro.

Risposta n. 83

Non si conferma. Vale quanto previsto dal comma 18 dell'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro. Peraltro gli inadempimenti che danno luogo al riconoscimento di penali a favore di Consip S.p.A. sono svincolati dai singoli servizi/prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo e che hanno come destinatarie le sole Amministrazioni contraenti.

Domanda n. 84

ID2566 – Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro. Art. 12 PENALI – Pagina 22.

In relazione al comma 19 dell'art.12 "PENALI", si chiede alla S.A. di confermare che il valore delle penali relative a un singolo servizio, non potrà superare l'ammontare del 10% (o 20% se il contratto è finanziato con i fondi del PNRR o del PNB) del valore del servizio a cui le penali sono riferite e non al 10%/20% del valore complessivo del contratto esecutivo.

Risposta n. 84

Non si conferma. Come riportato al comma 19 dell'art.12 "PENALI":

"Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:

- *pari al 20% (venti per cento), per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, ovvero*
- *pari al 10% (dieci per cento), per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC;*



del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima".

Domanda n. 85

ID2566 – Allegato 15 – Schema di Contratto esecutivo. Art. 11 – Pagina 10.

In relazione al comma “c” e “d” dell’art.11.2, “FATTURAZIONE E PAGAMENTI”, si chiede alla S.A. di specificare la cadenza posticipata con cui potranno essere emesse le fatture.

Risposta n. 85

Come previsto al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, nel Piano dei Fabbisogni ciascuna Amministrazione fornirà precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento, fermo restando il rispetto di tutto quanto previsto all’art. 10 dello Schema di Accordo Quadro.

Domanda n. 86

(TRATTAMENTO DEI DATI).

- A. Si chiede di chiarire se il Fornitore, mediante la stipula dell’Accordo quadro, avrà accesso a dati personali e pertanto dovrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati già con la stipula dell’AQ, oppure se solo successivamente, con la stipula dei singoli contratti esecutivi sarà nominato Responsabile del trattamento da parte delle singole Amministrazioni contraenti. Nel caso in cui il Fornitore dovesse avere accesso a dati personali già in fase di sottoscrizione dell’Accordo quadro, si chiede gentilmente di fornire l’atto di nomina che dovrà essere sottoscritto dall’aggiudicatario ove quest’ultimo debba essere nominato Responsabile del trattamento dei dati.
- B. Si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dall’appaltatore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all’aggiudicazione della gara.
- C. Si chiede di confermare che qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all’Impresa Aggiudicataria.
- D. Si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che all’appaltatore verrà richiesto solo un supporto e un’assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all’evasione di tali richieste.
- E. Si chiede di confermare che qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.
- F. Si chiede di specificare la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento.
- G. Si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall’art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
- H. Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all’RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell’esecuzione del servizio.
- I. Si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l’infrastruttura dell’amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell’Amministrazione che



potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall'Amministrazione e dal GDPR.

- J. Si chiede di confermare che l'amministrazione si è dotata di uno strumento per la raccolta dei log di Sistema in accordo con i provvedimenti del Garante della Privacy per la registrazione degli accessi (Logon/Logout) degli Amministratori di Sistema.

Risposta n. 86

- In riferimento al punto A, il Fornitore sarà nominato responsabile del trattamento solo per le attività dei Contratti Esecutivi e non per l'Accordo quadro.
- In riferimento al punto B, le misure tecniche e organizzative saranno condivise dall'Amministrazione nella fase di affidamento del singolo Contratto Esecutivo, così come previsto al punto 6 dell'Allegato 19 - Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali – alla documentazione di gara. Si evidenzia altresì che il fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.
- In riferimento al punto C, non si conferma. Come indicato al punto 6 dell'Allegato 19 – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali *“Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. [...]”*.
- In riferimento al punto D, non si conferma e si precisa che come previsto al punto 10 dell'Allegato 19 – Facsimile nomina responsabile trattamento *“Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto <selezionare una tra le due opzioni:*
 - 1) ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; oppure>*
 - 2) ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti”*.Pertanto la modalità con cui il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati sarà quella richiesta dall'Amministrazione e indicata nell'atto di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento.
- In riferimento al punto E, si veda la risposta al successivo **Punto G**.
- In relazione al punto F, si precisa che la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento sarà indicata dalle singole Amministrazioni contraenti nel Piano dei fabbisogni. Si veda a tal fine la risposta al precedente **Punto C**.
- In riferimento al punto G, si conferma e si precisa che il fornitore risponderà così come previsto all'art. 14, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro e incorrerà, inoltre, ricorrendone i presupposti, nell'applicazione delle relative penali di cui all'art. 12, commi 13 e 14, del medesimo Schema di Accordo Quadro.
- In riferimento al punto H, si conferma che, così come previsto nell'intestazione dell'Allegato 19 - Facsimile nomina responsabile trattamento, qualora non tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, l'Amministrazione dovrà procedere con separati atti di nomina nei confronti delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali.



- In riferimento al punto I, si conferma con esclusivo riferimento all'infrastruttura dell'Amministrazione, fermo restando che per i dati che transiteranno sulle infrastrutture del fornitore, le soluzioni tecnologiche per garantire il rispetto del GDPR saranno a carico del fornitore medesimo.
- In riferimento al punto J, tale informazione sarà eventualmente fornita da ciascuna delle singole Amministrazioni Contraenti in sede di Piano dei fabbisogni.

Domanda n. 87

Allegato 6 Parte II, punto 3).

Con riferimento all'Allegato 6 Parte II, punto 3) si chiede di confermare che la dichiarazione attestante la sussistenza/non sussistenza di possibili conflitti di interesse, in considerazione dell'ampiezza dei soggetti coinvolti e delle dimensioni del Operatore Economico, possa essere circoscritta al CdA nonché al Procuratore firmatario della dichiarazione e della documentazione di offerta.

Risposta n. 87

Come precisato nel richiamato Allegato 6, Parte II, punto 3), le Linee Guida Anac n. 494/2019 sul conflitto di interessi, precisano con riferimento all'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione, che la dichiarazione è da intendersi riferita ai soggetti muniti di poteri idonei ad impegnare il medesimo operatore nella gara nonché al soggetto che rende la dichiarazione.

Domanda n. 88

Capitolato d'Oneri-§ 23.1-Pagina 83.

Con riferimento al Capitolato d'Oneri - § 23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA.

TESTO: *"nel termine di 15 (quindici) giorni solari [...]: f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 comma 15 dello Schema di AQ; g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD)."*

DOMANDA: con riferimento alla richiesta di produrre, tra gli adempimenti per la stipula dell'Accordo Quadro, le dichiarazioni di cui ai punti f) e g), in considerazione del fatto che l'art. 113-bis introdotto dalla Legge Europea 2018, L.37/2019, non prevede lo sconto sulle fatture pagate in un termine inferiore ai 30 giorni: a) si chiede conferma che tale sconto non rivesta carattere di obbligatorietà; b) analogamente, si chiede conferma della non obbligatorietà dello sconto nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o di cessione del credito; c) In caso di risposta positiva ai punti a) e b), si chiede se debba comunque essere resa la dichiarazione prevista in fase di stipula, indicando uno sconto pari allo 0%.

Risposta n. 88

In riferimento ai punti a) e b), si conferma che l'indicazione di entrambe le tipologie di sconto non riveste carattere di obbligatorietà.

In riferimento al punto c), non sarà necessario indicare uno sconto pari allo 0%.



Domanda n. 89

Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro: Articolo 7 - Obbligazioni Generali del Fornitore.

Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, si segnala che al comma 18 dell'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro, relativo al comma 3 del citato articolo 47, è stabilito correttamente che si applichi ad un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 mentre al successivo comma 19, relativo al comma 3 bis del citato articolo 47, la previsione diversamente recita operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti.

Considerato che, come noto, la disposizione di legge, per come ulteriormente chiarita e confermata dalle relative Linee Guida (Decreto 7 dicembre 2021), prevede tanto per gli obblighi di cui al comma 3 che al comma 3bis la medesima platea di destinatari (specificando che l'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante... una relazione...), si chiede di confermare che la clausola vada letta coerentemente alla normativa e, quindi, la previsione del comma 19 dell'articolo 7 dello Schema di Accordo Quadro vada integrata e riferita ai soli operatori economici che abbiano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 "e inferiore a 50".

Risposta n. 89

Non si conferma. Come pure previsto nel facsimile di Domanda di partecipazione, anche le Imprese con più di 50 dipendenti dovranno produrre, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, la relazione di cui al comma 3bis dell'art. 47 relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Domanda n. 90

Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro: Articolo 26 – Subappalto.

Lo Schema di Accordo Quadro all'art. 26 richiama l'applicazione dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato. Al riguardo, si chiede di confermare l'interpretazione fornita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. 1507 del 06.10.21 secondo cui:

- sussiste l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l'appaltatore;
- non discende la necessaria applicazione del medesimo CCNL dell'appaltatore, ma di condizioni economiche e normative non inferiori.

Tale interpretazione è altresì coerente con la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, purché risulti coerente con l'oggetto dell'appalto.

Risposta n. 90

Come previsto all'art. 26 dell'Accordo Quadro, "A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale". Nell'applicazione concreta di tale previsione si terrà conto



delle prassi interpretative ad essa connesse ed applicabili *ratione temporis*, ivi compresa la menzionata nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021.

Domanda n. 91

Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro: Artt. 7 Obbligazioni del Fornitore e 26 Subappalto.

Si chiede di confermare che gli obblighi previsti dall'art. 47, commi 3 e 3bis del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, trovino applicazione solo nei confronti del Fornitore (singolo concorrente o singola impresa raggruppata in RTI) e non già dei relativi subappaltatori eventualmente coinvolti successivamente in fase esecutiva.

Ciò appare coerente con le Linee Guida adottate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 31.12.2021 che richiamano l'applicabilità al subappaltatore della sola previsione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, relativa all'obbligo assunzionale del 30% di giovani e donne, includendo nella base di calcolo anche le assunzioni effettuate dal subappaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi.

Risposta n. 91

Si conferma.

Domanda n. 92

Allegato 11A – Condizioni di assicurazione.

Considerato che, come espressamente previsto dal Capitolato Tecnico Speciale *“Non rientra nella presente iniziativa l'acquisizione di licenze o adesione a sottoscrizioni per prodotti e piattaforme software (sia per l'archiviazione che per l'analisi dei dati) che, laddove non già in possesso delle Amministrazioni, saranno eventualmente oggetto di altre iniziative”* e che, quindi, non deve ritenersi inclusa nel perimetro di gara la fornitura di alcun prodotto tecnologico, si chiede di confermare che debba considerarsi non applicabile - e quindi espunta dal documento - la clausola aggiuntiva indicata all'art. 3 del template di POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE lett. b), laddove è indicata la copertura di Danni conseguenti a malfunzionamento del prodotto tecnologico fornito.

Alternativamente, si chiede di confermare che la clausola in questione debba intendersi come copertura per i danni patrimoniali conseguenti ad errori professionali da parte del Fornitore nelle attività di progettazione e sviluppo del software oggetto della presente procedura.

Risposta n. 92

Non si conferma. Sono inclusi nella clausola anche i danni conseguenti a malfunzionamento di prodotti tecnologici eventualmente fornito in Offerta tecnica e/o utilizzato nell'esecuzione dei servizi.

Domanda n. 93

Con riferimento al software, metodologie, strumenti, prototipi e conoscenze sviluppate dal Fornitore precedentemente al presente Accordo Quadro ed eventualmente utilizzate dallo stesso ai fini dell'erogazione dei servizi, si chiede di confermare che la relativa proprietà intellettuale rimarrà in capo al Fornitore, fermo restando che le Amministrazioni acquisiranno il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

Risposta n. 93

Si conferma.



Domanda n. 94

Rif. Capitolato d’Oneri, paragrafo 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE.

Con riferimento alla presentazione di offerte in più lotti della presente Gara, considerato che è espressamente previsto che la stessa è *suddivisa in lotti autonomamente aggiudicabili*, che non sussistono né vincoli di partecipazione né vincoli di aggiudicazione tra i lotti e che pertanto ciascun operatore economico potrà vedersi aggiudicato uno o più lotti appartenenti allo stesso o diverso gruppo e visto altresì che i concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata), si chiede di confermare che sia consentito agli operatori economici di partecipare ai diversi lotti in raggruppamenti temporanei mutando la relativa composizione da lotto a lotto, ivi incluso il cambiamento dell’impresa mandataria, delle quote di partecipazione e/o dei componenti il raggruppamento, anche laddove gli operatori economici partecipanti al RTI per il singolo lotto siano in situazione di controllo\collegamento con operatori economici partecipanti ad RTI di altri lotti.

Esempio, le imprese A (società in controllo\collegamento con F), B (società in controllo\collegamento con E), C, D, E (società in controllo\collegamento con B) ed F (società in controllo\collegamento con A) partecipano come segue al gruppo di Lotti PMO:

- i. Lotto 4– partecipazione in RTI delle imprese A (mandataria), B, C e D mandanti.
- ii. Lotto 5 – partecipazione in RTI delle imprese E (mandataria), C, D e F mandanti.
- iii. Lotto 6 - partecipazione in RTI delle imprese C (mandataria), D ed E mandanti.

Risposta n. 94

In riferimento all’esempio, si conferma nel rispetto comunque di quanto previsto nella documentazione di gara ed in particolare al paragrafo 7.4 del Capitolato d’Oneri “REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI”.

Domanda n. 95

Rif. Capitolato d’Oneri, Criteri di valutazione Lotto 1 – C14.

Si chiede di confermare che il titolo del criterio C14 va sostituito dall’attuale “ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE” in “ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING”.

Risposta n. 95

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 96

Rif. Capitolato d’Oneri, Tabella 4.

Si chiede di confermare che il “Valore totale stimato” dei lotti 2 e 3 va sostituito dall’attuale valore “104.000.000,00 €” in “204.000.000,00 €”.

Risposta n. 96

Si veda la risposta alla **Domanda n. 14**.

Domanda n. 97

ID2566 – Capitolato Oneri.pdf-Pagina 52-par. 17.1 Criterio C14 - Lotto 1.



Si chiede conferma che il criterio C14 sia da intendersi riferito a "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING" e non a "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE".

Risposta n. 97

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 98

ID2566 – Capitolato Oneri.pdf-Pagina 59-par. 17.1 Criterio C14 - Lotto2-3.

Si chiede conferma che il criterio C14 sia da intendersi riferito a "ESPERIENZE PREGRESSE IN AMBITO ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING" e non a "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE".

Risposta n. 98

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 72** e alla **Domanda n. 73**.

Domanda n. 99

ID2566 – Capitolato Oneri.pdf-Pagina 50, 51, 52-Criteri C10-C12-C14.

Con riferimento ai criteri di valutazione C10, C12 e C14, in caso di progetti di ricerca e sviluppo agevolati da fondi pubblici, si chiede conferma che la Committente possa essere intesa la PA che usufruirà dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo e non la PA finanziatrice. Questo in quanto la PA finanziatrice, ad esempio il MIMIT, non caratterizza lo specifico progetto, che invece è ritagliato sulla PA utilizzatrice che usufruirà dei risultati del progetto stesso.

Risposta n. 99

Si conferma.

Domanda n. 100

ID2566 – Capitolato Oneri.pdf-Pagina 24-par. 7.2.

Si chiede di confermare che nell'ambito di un RTI interessato a partecipare simultaneamente ai lotti 1, 2, e 3, per evitare l'esclusione in forza della 'clausola di sovrabbondanza' in applicazione delle segnalazioni AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, nessuno dei singoli soggetti componenti del RTI medesimo:

- Abbia, per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari, fatturato più di 25.000.000,00 IVA esclusa;
- Abbia, per servizi di Data Management, fatturato più di € 5.000.000,00 IVA esclusa negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Risposta n. 100

Non si conferma.

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 11** e alla **Domanda n. 38**.

Domanda n. 101

ID2566 – Capitolato Oneri.pdf-Pagina 51, 52-par. 17.1.

In relazione ai criteri C11 e C12 del Lotto1 che prevedono la valutazione di "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERCONNESSIONE TRA BASI DATI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE", si chiede di chiarire se sono ritenuti validi i progetti che hanno realizzato una interconnessione tra basi dati di Dipartimenti o



Unità operative o Strutture organizzative appartenenti alla medesima Amministrazione Centrale, ma che risiedono su server delocalizzati geograficamente e su sistemi aventi strutture logiche, strutture fisiche di memorizzazione e linguaggi di interrogazione differenti.

Risposta n. 101

Si conferma.

Domanda n. 102

Rif. Allegato 5A - Schede Business Case (paragrafo 1 - pagina 2).

Con riferimento alla struttura delle Schede di Business Case, si chiede di confermare che è possibile presentare i Business Case, all'interno della Relazione Tecnica utilizzando una struttura a paragrafi, anziché in una tabella, riportando tutti gli elementi richiesti.

Risposta n. 102

Si vedano le risposte alla **Domanda n. 15** e alla **Domanda n. 59**.

Domanda n. 103

Rif. Capitolato d'oneri, cap. 4 tabella 4: per i lotti 2 e 3 è indicato un valore totale stimato pari ad €104.000.000. Si chiede di confermare che tale importo sia un refuso e che il valore corretto sia pari a €204.000.000.

Risposta n. 103

Si veda la risposta alla **Domanda n. 14**.

Domanda n. 104

Rif. Capitolato d'Oneri – 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Con riferimento ai criteri tabellari C10, C12 e C14 di valutazione dell'offerta tecnica dei Lotti 1, 2 e 3, laddove è espressamente precisato che "per Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) deve intendersi l'elenco delle Amministrazioni indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale", si chiede conferma che Poste Italiane S.p.A. rientri tra le PAC, considerato che secondo l'aggiornamento disponibile ad oggi sul sito istituzionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) detiene (i) una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale di Poste Italiane in via diretta e pari (ii) al 35% del capitale sociale di Poste Italiane in via indiretta tramite Cassa Depositi e Prestiti (CDP), di cui lo stesso MEF detiene una partecipazione maggioritaria del relativo capitale sociale.

Risposta n. 104

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, si conferma solamente qualora effettivamente Cassa Depositi e Prestiti risultasse a sua volta partecipata in via maggioritaria in senso assoluto, anche indirettamente, da soggetti ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale.

Domanda n. 105

Rif. Capitolato d'oneri CRITERI LOTTO 1, 2 e 3 C19 - FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Pagg. 54 e 60.

Si chiede di confermare che la frase "(...) dipendenti considerati nel calcolo sono esclusivamente i dipendenti rispetto ai quali sia possibile applicare misure di lavoro agile" sia un refuso non essendo richiesto nel criterio di calcolare un numero di dipendenti interessati alla adozione di norme di flessibilità e organizzazione del lavoro specifiche.

**Risposta n. 105**

Si conferma che trattasi di un refuso.

Domanda n. 106

ID2566 - Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative-Pag. 3 1.Parte I – Domanda Di partecipazione e relative dichiarazioni.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la partecipazione alla gara si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, sia sufficiente un unico versamento di importo pari a € 16.

Risposta n. 106

Si conferma solo nel caso di partecipazione nella stessa forma ovvero nel caso di RTI o Consorzi ordinari nella stessa composizione. Si rinvia a quanto espressamente stabilito al paragrafo 7.4 del Capitolato d'Oneri.

Domanda n. 107

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-par. 7.5 - pag. 28 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

In riferimento a quanto riportato nel capitolato d'oneri al paragrafo 7.5:

“Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato.”

si chiede di confermare che, all'interno del RTI, le aziende possano erogare servizi diversi ovvero che non tutte le imprese del RTI debbano erogare tutti i servizi oggetto di gara, ferma restando la responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato.

Risposta n. 107

Si conferma nei limiti di quanto precisato nel passaggio della lex specialis richiamato nel quesito.

Domanda n. 108

ID2566 – Capitolato Oneri_NEW-par. 5 pag 21 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione e aggiudicazione.

In riferimento a quanto indicato al par. 5 “soggetti ammessi in forma singola e associata” in merito alla necessità che in fase di contratto esecutivo la rimodulazione delle quote di partecipazione ed esecuzione all'interno del RTI avvenga *“rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto”* si chiede di confermare che per tali capacità si intendano i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 c1 (certificazioni ISO).

In caso di non conferma, si prega di chiarire a quali capacità dichiarate in offerta si debba fare riferimento.

Risposta n. 108

Si conferma, precisandosi al contempo che per capacità debba qui intendersi anche l'insieme delle conoscenze/know how/strumenti apportati dalle singole imprese riunite in Offerta tecnica e che concorreranno nel loro insieme all'erogazione del complesso delle prestazioni dell'Accordo Quadro. Di modo che se all'eventuale iniziale ripartizione verticalistica delle prestazioni nel RTI orizzontale segue, a livello di contratto esecutivo, una rimodulazione che



conduce, in ipotesi, la singola impresa a erogare su di esso prestazioni che non ha in quota, questa dovrà possedere e aver dichiarato una ISO 9001 che copra anche queste ulteriori attività nonché dotazioni corrispondenti a quelle eventualmente offerte in seno al RTI da quelle imprese che dovessero difettare di un ruolo attivo nel predetto contratto esecutivo.

Domanda n. 109

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-Parag. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

In riferimento a quanto richiesto al punto 7.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria lett. b) del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che gli ultimi due esercizi finanziari disponibili dovranno essere approvati e depositati presso la Camera di Commercio di riferimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Risposta n. 109

Come previsto al paragrafo 7.2, lettera b), del Capitolato d'Oneri, il fatturato specifico ivi richiesto deve essere "riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili oltrosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte". Ne consegue che non è richiesto anche il deposito presso la Camera di Commercio, purché i tre esercizi finanziari siano stati approvati.

Domanda n. 110

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-7.4 Requisiti in caso di partecipazione a più Lotti.

In riferimento alla compilazione del DGUE, nel caso di partecipazione a più Lotti dello stesso Gruppo (Lotti Applicativi 1,2 e 3) si chiede di confermare che qualora si partecipi con un RTI-A al lotto1 e con una diversa composizione, RTI-B ai lotti 2 e 3, sia sufficiente produrre un DGUE per il lotto1 e un unico DGUE per i lotti 2 e 3, anziché tre DGUE distinti.

Risposta n. 110

Si conferma.

Domanda n. 111

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

In riferimento a quanto riportato al paragr. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA relativamente alla comprova del requisito:

"Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività"

si chiede di confermare quanto segue:

- A. caso1 - Società con 12 mesi di attività (esercizio fiscale approvato 2022) con un valore di fatturato pari a 500K debba dichiarare come fatturato specifico medio annuo il totale del fatturato specifico posseduto nell'unico esercizio fiscale approvato (2022).
- B. caso2 - Società con 14 mesi di attività, con un esercizio fiscale approvato (riferito al 2021) di 2 mesi per un valore di 100k e un esercizio fiscale approvato (riferito al 2022) di 12 mesi per un valore di 600K debba dichiarare la media di fatturato fra i due esercizi fiscali approvati, ovvero 350K.

Risposta n. 111

In riferimento al punto A, si conferma.

In riferimento al punto B, non si conferma. Come indicato nel Capitolato d'Oneri *"Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività"*. Nel caso specifico i dodici quattordicesimi di 700K (600K+100K), pari a 600K.

**Domanda n. 112**

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

In riferimento a quanto indicato al parag. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Capitolato d'Oneri:

"Per tutti i lotti: Anche in ragione delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c." e a quanto indicato al parag. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

"Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto", nel caso in cui la Società partecipi a tutti e 3 i lotti applicativi, si chiede di confermare che nel DGUE sia sufficiente dichiarare il possesso di un fatturato medio annuo superiore a 25 M (di cui 5 M per servizi di Data Management).

Risposta n. 112

Si conferma.

Domanda n. 113

ID2566 - Appendice 1 - Profili professionali - Lotti 1-2-3-Profilo del Data Architect (pag 31).

Si chiede di confermare se il requisito al punto "Certificazione" che fa riferimento al "System Architect" è un refuso solo nel profilo o anche nel tipo di certificazione richiesto (TOGAF® Certified.).

Risposta n. 113

Non si conferma.

Domanda n. 114

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1, 2, 3 - 7 - Attività propedeutiche all'erogazione dei servizi.

Si chiede di conoscere la durata massima prevista per l'esecuzione del Set-up nel caso in cui non venga richiesto il subentro.

Risposta n. 114

Il piano dovrà rispettare quanto pianificato dal Fornitore coerentemente con tutte le attività richieste, come anche indicato nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico Speciale "ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI". Resta fermo quanto eventualmente offerto nell'ambito dell'Offerta Tecnica del Fornitore. Si veda anche la risposta alla

Domanda n. 115.

Domanda n. 115

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-7.1 - Tipologie di Subentro.

Si chiede di confermare che, in caso di richiesta di erogazione delle attività di subentro, il tempo dedicato al setup sia incluso nei tempi previsti per il subentro (un mese per quello standard, due mesi per quello complesso).

Risposta n. 115

Si conferma, salvo diverse specifiche indicazioni eventualmente concordate con l'Amministrazione.

**Domanda n. 116**

ID2566 - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 1-2-3-7.3.1 - Trasferimento di know-how.

Si chiede di conoscere la durata massima prevista per l'attività di trasferimento di know-how a fine fornitura.

Risposta n. 116

Le tempistiche sono quelle che saranno indicate nel Piano di Trasferimento di know-how che sarà approvato dall'Amministrazione propedeuticamente all'avvio delle attività. Resta fermo quanto eventualmente offerto nell'ambito dell'Offerta Tecnica del Fornitore.

Domanda n. 117

ID2566 - Allegato 5A - Schede Business Case-1 - Schede Business Case.

Si chiede di confermare che la struttura delle schede Business Case possa essere realizzata tramite sotto paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti.

Risposta n. 117

Si veda la risposta alla **Domanda n. 15**.

Domanda n. 118

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-Articolo 10 - Corrispettivi e Fatturazione (paragrafo 31).

Stante la seguente clausola inflattiva

"A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo di rilevazione"), i prezzi offerti in gara (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in base all'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", pubblicato trimestralmente da Istat (di seguito "Indice di Riferimento") In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito la "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito i "Prezzi Revisionati")".

Si chiede di confermare che, per i semestri successivi al primo, la variazione semestrale sia sempre valutata rispetto all'indice ISTAT/FOI rilevato al momento della stipula del contratto.

Risposta n. 118

Si conferma che la variazione semestrale è sempre valutata rispetto al valore (dell'indice ISTAT dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse") rilevato al momento della stipula.

Domanda n. 119

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW.

Si chiede di confermare che non sia richiesta la dichiarazione dell'impegno al rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

**Risposta n. 119**

Si conferma.

Domanda n. 120

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-par. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

In riferimento a quanto indicato al parag. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Capitolato d'Oneri: *"Anche in ragione delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dal singolo lotto, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c."*

si chiede di confermare che, qualora il Raggruppamento partecipi a tutti e 3 i lotti applicativi, tale regola valga esclusivamente per l'importo del lotto di valore superiore tra i tre lotti e non per i lotti di importo inferiore (Es. Società X possiede e dichiara 25 M medi annui per il lotto 1, 2 e 3 (di cui 5 M relativi al DWH) mentre la Società Y possiede e dichiara 20 Milioni medi annui (di cui 4 relativi al DWH). In tal caso si considera rispettata la regola dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 per tutti e 3 i Lotti.

Risposta n. 120

Si conferma, si vedano anche le risposte alla **Domanda n. 11** e alla **Domanda n. 38**.

Domanda n. 121

ID2566 - Capitolato Oneri_NEW-23.2 GARANZIA DEFINITIVA.

In riferimento alla richiesta presente a pag. 85 del CdO di sottoscrizione autenticata della garanzia definitiva, si chiede di confermare che l'autentica notarile non sia necessaria nel caso di presentazione di cauzione definitiva in formato originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Risposta n. 121

Non si conferma.

Domanda n. 122

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-Premesse lettera h).

In merito alla premessa di cui alla lettera h) secondo la quale:

"la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori" si chiede di confermare che l'obbligazione di cui alla premessa in oggetto, si riferisca all'obbligazione a contrarre, ovvero che non esista un minimo garantito.

In caso non venisse confermata tale interpretazione si chiede di precisare a quali obbligazioni faccia riferimento la premessa h), posto che la stipula dell'Accordo Quadro è di per sé fonte di obbligazioni per i firmatari dello stesso.

Risposta n. 122

Si conferma. Al contempo si rammenta che come affermato dalla giurisprudenza eurolunitaria e amministrativa, l'accordo quadro costituisce un pactum de modo contrahendi, ossia un contratto normativo la cui efficacia consiste,



principalmente, nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi.

Domanda n. 123

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-14.f) Risoluzione.

Si chiede di confermare che quanto previsto alla clausola 14, lettera f), secondo la quale Consip e/o le Amministrazioni potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo per "*mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi*", faccia riferimento alla mancata copertura assicurativa di tali rischi.

In caso tale interpretazione non fosse corretta, ci chiede di chiarire alla copertura di quali rischi si fa riferimento.

Risposta n. 123

Si conferma.

Domanda n. 124

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-14.i) Risoluzione.

Si chiede di confermare che quanto previsto alla clausola 14, lettera i), secondo la quale Consip e/o le Amministrazioni potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo per "*azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 21*",

faccia riferimento alle azioni giudiziarie accertate, in modo da escludere possibili azioni giudiziarie pretestuose o comunque non comprovate e accertate."

Risposta n. 124

La previsione richiamata nel quesito va letta in combinato disposto con quella di cui al comma 3 dell'art. 21 dello schema di Accordo Quadro "Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà i dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati".

Domanda n. 125

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-14.j) Risoluzione.

Si chiede di confermare che quanto previsto alla clausola 14, lettera i), secondo la quale Consip e/o le Amministrazioni potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo:

"nei casi di cui agli articoli:

6 (Affidamento dei contratti esecutivi); (Obbligazioni specifiche del fornitore)

9 (Verifiche di conformità); 10 (Importi dovuti e Fatturazione)>,

12 (Penali);

13 (Garanzie)

17 (Trasparenza),

18 (Riservatezza),

20 (Divieto di cessione del contratto),

23 (Trattamento dati personali)



24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e

25 (Tracciabilità dei flussi finanziari),

26 (Subappalto),

28 (Danni, responsabilità civile);

30 (Commissione a carico del fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012),

30 (Forza Maggiore)",

faccia riferimento ai casi di risoluzione citati nei menzionati articoli.

Risposta n. 125

Si conferma.

Domanda n. 126

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-art. 2, punto 3, lettera h).

Relativamente allo Schema di Accordo Quadro si chiede di confermare che il riferimento al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale, riportato all'art. 2 punto 3 lettera h), è un refuso e che il riferimento corretto è al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico Generale.

Risposta n. 126

Si conferma.

Domanda n. 127

ID2566 - Allegato 14 - Schema di Accordo Quadro-art. 6, punto 9.

Relativamente allo Schema di Accordo Quadro si chiede conferma che si tratti di un refuso il "NON" che precede il termine imputabile riportato all'articolo 6 punto 9:

"Per effetto del perfezionamento del Contratto Esecutivo con le modalità di cui sopra il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa NON imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto Esecutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.n. n. 120/2020 DL 76/2020".

Risposta n. 127

Si conferma.

Domanda n. 128

Con riferimento ai criteri di valutazione dei lotti 4,5 e 6, il C04 richiede di descrivere "le strategie e le soluzioni proposte, in termini di approccio metodologico, organizzazione delle attività e strumenti, per l'ideazione e il design delle soluzioni applicative sottese all'erogazione dei servizi del lotto applicativo di riferimento.".Si chiede cortesemente di chiarire a quale servizio del capitolato faccia riferimento l'attività di "ideazione e il design delle soluzioni applicative" e di chiarire cosa si intende con "soluzioni applicative sottese all'erogazione dei servizi del lotto applicativo di riferimento" essendo i lotti 4, 5 e 6 non applicativi, ma di supporto.

Risposta n. 128

Come si evince dal tenore testuale del criterio di valutazione 04 dei Lotti 4, 5 e 6, il Modello di Design non è riferito ad uno specifico servizio, ma è trasversale e riguarda le attività di supporto all'Amministrazione relative all'ideazione di



soluzioni applicative sottese all'erogazione di servizi digitali del rispettivo lotto applicativo di riferimento. Come infatti descritto nel Capitolato Tecnico Generale, paragrafo 6.1, *“Lo scenario della presente iniziativa è caratterizzato dalla presenza di due gruppi di Lotti di fornitura speculari e collegati (lotti aventi ad oggetto servizi applicativi e corrispondenti lotti aventi ad oggetto servizi di demand e PMO), nella logica di separazione dei ruoli rispetto ai servizi erogati dai relativi fornitori. I lotti speculari collegati sono (i) Lotto 1 e Lotto 4, (ii) Lotto 2 e Lotto 5, (iii) Lotto 3 e Lotto 6.*

[...]

la disponibilità di lotti relativi a servizi di demand e PMO ha l'obiettivo primario di fornire alle Amministrazioni interessate un supporto per l'attuazione di una politica di controllo e governo della gestione IT e di sostegno all'evoluzione strategica e tecnologica [...].”

Roma,

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)
